



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Novara




QUATTRO IN UNO !!! Il Decreto Ristori è Legge Legge 18 dicembre 2020, n. 176

dott. Mauro Nicola



Professore a contratto di Tecnica Professionale – Università Giustino Fortunato
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara




Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Novara



I GIALLI DEL SEMA

Edizioni
"Sistadotamira"

Vera Perfida
BUON ANNO,
COMMERCIALISTA



N. 2344
Settimanale
2-1-1994
Lire 5000

Le fattucchiere non fatturano mai, ma prevedono sempre chi deve farlo


Dall'autrice de "Il mistero della fattura elettronica"



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Novara



Il coordinamento delle norme



Il coordinamento delle norme



- ❑ **Rimborso del 50%** per i proprietari di immobili che **riducono** il **canone di locazione** agli inquilini in difficoltà;
- ❑ possibilità **pagamento in 4 rate 2ª o unica rata** dell'acconto 2020 per le imposte sui redditi e l'Irap, già rinviata al 30.04.2021 per alcune categorie di contribuenti;
- ❑ la **proroga al 31 marzo 2021 esenzione** dal pagamento del canone e della tassa per l'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercenti l'attività di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande nonché dai venditori ambulanti (**Cosap e Tosap**).

Soggetti ammessi al contributo

Allegato 1 → Codici ATECO

493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - Catering per eventi, banquetting	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%

Soggetti ammessi al contributo

Allegato 1 → Codici ATECO

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%

Soggetti ammessi al contributo

Allegato 1 → Codici ATECO

931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011-Attività di fotoreporter	100,00%
742019-Altre attività di riprese fotografiche	100,00%

Soggetti ammessi al contributo

Allegato 1 → Codici ATECO

855100-Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201-Corsi di danza	100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110-Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130-Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992-Attività delle guide alpine	200,00%
743000-Traduzione e interpretariato	100,00%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100-Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200-Attività di musei	200,00%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

Soggetti ammessi al contributo

Allegato 2 → Codici ATECO

47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
47.76.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%

Soggetti ammessi al contributo

Allegato 2 → Codici ATECO

47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.76.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.76.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.76.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.76.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.76.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.76.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.76.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.76.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.76.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%

Soggetti ammessi al contributo

Allegato 2 → Codici ATECO

47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Cose d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%

Soggetti ammessi al contributo

Allegato 2 → Codici ATECO

47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

Soggetti ammessi al contributo

Allegato 3 → Codici ATECO

01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante

Soggetti ammessi al contributo

Allegato 3 → Codici ATECO

47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

Soggetti ammessi al contributo

Allegato 4 → Codici ATECO

46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti	100%
46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili	100%
46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%

Soggetti ammessi al contributo

Allegato 4 → Codici ATECO

46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari; olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100%
46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%
46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti similari; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

Decreto Natale: Contributo a fondo perduto per attività ristorazione

Decreto Natale: Contributo a fondo perduto per attività ristorazione

D.P.C.M. 03.12.2020



D.L. 18.12.2020, n. 172



Art. 25 → D.L. Rilancio

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore di soggetti esercenti:



- Attività di impresa prevalente
- Codici ATECO
- Allegato 1

Titolari di P. IVA
al 19 dicembre 2020

Il **contributo a fondo perduto** spetta a condizione che il fatturato del mese di **aprile 2020** sia **inferiore ai 2/3** del fatturato mese di **aprile 2019** con riferimento, per la **determinazione degli importi**, alla data di effettuazione dell'operazione di **cessione di beni o prestazioni di servizi**.

Decreto Natale: Contributo a fondo perduto per attività ristorazione

I **soggetti ammessi al contributo** → **Allegato 1**
Allegato 1 → **Codici ATECO**

Codice Ateco (56 - attività dei servizi di ristorazione)	
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina


Le condizioni di accesso al contributo

Soggetto	Contributo D.L. n. 157/2020 → D.L. n. 137/2020
Ha beneficiato del contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020 e NON ha restituito tale beneficio	<ul style="list-style-type: none"> Riconoscimento "automatico" da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020. Ciò, come evidenziato nella Relazione illustrativa al D.L. n. 172/2020, consente di "rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo".




Il contributo a fondo perduto **SPETTA ESCLUSIVAMENTE** ai soggetti che hanno **GIÀ BENEFICIATO** del contributo a fondo perduto di cui **all'art. 25 D.L. 19.05.2020, n. 34** (Decreto "Rilancio")

Estensione contributo fondo perduto



Soggetti ammessi al contributo


**Soggetti che hanno beneficiato
del contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020**



Le condizioni di accesso al contributo

Non necessaria la verifica della riduzione del fatturato di aprile 2020 di almeno 1/3 rispetto a quello di aprile 2019 se:

inizio attività a partire dal 1° gennaio 2019



Fatturato aprile 2019	2/3 fatturato aprile 2019	Fatturato aprile 2020	Spettanza contributo
€ 100.000	€ 66.667	€ 65.000	Sì
€ 100.000	€ 66.667	€ 70.000	No

Soggetti ammessi al contributo

**Soggetti che hanno beneficiato del contributo
apertura P. IVA dal 1° gennaio 2019**



Diritto in assenza calo fatturato

Misura minima
€ 1.000 → P.F.
€ 2.000 → P.G.



100%




Contributo
a fondo perduto
ex D.L. n. 172/2020



Riconoscimento
"automatico"

Soggetti ammessi al contributo



Contributo a fondo perduto
Decreto Ristori

Nuovo contributo fondo perduto

Art. 1, D.L. n. 137 del 28.10.2020
→ **D.L. Ristori**



Art. 25, D.L. n. 34 del 19.5.2020
→ **D.L. Rilancio**

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore di soggetti esercenti:



- Attività di impresa **prevalente**
- Codici ATECO
- Allegato 1


Titolari di P. IVA
al 25.10.2020

Il **contributo a fondo perduto** spetta a condizione che il **fatturato** del mese di **aprile 2020** sia **inferiore ai 2/3** del fatturato mese di **aprile 2019** con riferimento, per la **determinazione degli importi**, alla data di effettuazione dell'operazione di **cessione di beni o prestazioni di servizi**.

Le condizioni di accesso al contributo

Non necessaria la verifica della riduzione del fatturato di aprile 2020 di almeno 1/3 rispetto a quello di aprile 2019 se:

inizio attività a partire dal 1° gennaio 2019



Fatturato aprile 2019	2/3 fatturato aprile 2019	Fatturato aprile 2020	Spettanza contributo
€ 100.000	€ 66.667	€ 65.000	Sì
€ 100.000	€ 66.667	€ 70.000	No

La verifica della riduzione del fatturato

L'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (**riduzione di fatturato**).

Per le operazioni IVA occorre aver riguardo alla **data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi**.

La **data di effettuazione dell'operazione** da prendere a riferimento è quella di **effettuazione dell'operazione** che:

- per le **fatture immediate e i corrispettivi**, è rispettivamente la **data della fattura** (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la **data del corrispettivo giornaliero**,
- per la **fattura differita** è la **data dei DDT** o dei **documenti equipollenti** richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).

La verifica della riduzione del fatturato

Ai fini della **determinazione degli importi** si considerano:

- le **fatture attive** (al netto dell'IVA) con **data di effettuazione dell'operazione che cade nel mese di aprile**, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile [occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio)], escluse le fatture differite emesse ad aprile relative ad operazione di marzo;
- le **note di variazione** di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, aventi data di emissione **aprile**;
- le cessioni di **beni ammortizzabili**;
- i **corrispettivi** vanno considerati **al netto dell'IVA**, nel caso di **ventilazione ovvero in regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio** se difficoltoso il calcolo, l'importo può essere **assunto al lordo IVA (sia per il 2019 che 2020)**;
- per i **soggetti che operano ad "aggio"** (cessioni tabacchi, giornali, riviste, generi di monopolio, ecc.) si considerano gli **aggi del periodo di aprile 2019 e 2020**.

La verifica della riduzione del fatturato

I chiarimenti della circolare n. 22 del 21 luglio 2020

Operazioni fuori campo IVA

Vanno prese a riferimento le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica IVA, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

Pertanto, se il soggetto **ha certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura**, pur non essendone obbligatoria l'emissione, la stessa va comunque inclusa.

Imprese che presentano un fatturato pari a zero sia in aprile 2019 che in aprile 2020 (es. stagionali)

Salvo il caso di soggetti costituiti dopo il 31 dicembre 2018, il contributo non spetta in quanto non si verifica la condizione del calo di fatturato.

Modalità di calcolo del contributo

L'ammontare del **contributo a fondo perduto** è determinato applicando una **percentuale**:



alla **differenza** tra l'ammontare del **fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020** e l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di **aprile 2019**

Per i soggetti con **ricavi o compensi** nel periodo di imposta precedente a quello in corso (p.i. 2019):

Nell'**istanza** è richiesto un **flag** nella classe di ricavo corrispondente all'ammontare dei ricavi conseguiti nel **p.i. 2019**

≤ 400.000 euro



20%

compresi tra 400.000 e fino a 1 mln. euro



15%

compresi tra 1 mln. e fino a 5 mln. euro



10%

Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Fino a euro 400.000	<input type="checkbox"/>
	Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	<input type="checkbox"/>
	Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	<input type="checkbox"/>

L'ammontare del **contributo** è comunque riconosciuto per un **importo minimo** non inferiore a:

- **1.000 euro per le persone fisiche**
- **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**

Contributo a fondo perduto Ristori Bis

Rideterminazione contributo fondo perduto



Il coordinamento delle norme

Calcolo del contributo		
Attività	Area	Coefficiente Settoriale
Gelaterie, pasticcerie, bar, alberghi di cui Allegato 1		150%
		200%
		200%
Altre attività comprese in Allegato 1		50%, 100%, 150%, 200%, 400% Dipendente da attività svolta
Attività comprese in Allegato 2		Nessun contributo
		200%

Rideterminazione contributo fondo perduto

Art. 1, comma 1
D.L. n. 149 del 9.11.2020
→ **D.L. Ristori-bis**

Estensione **soggettiva**

Nuova **tabella**

- 619020 Internet Point → **50%**
- 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto → **50%**
- 742011 Fotoreporter → **100%**
- 960110 Lavanderie industriali → **100%**
- 855201 Corsi di danza → **100%**
- 855100 Corsi sportivi e ricreativi → **200%**
- 910200 Attività dei musei → **200%**
- 910100 Biblioteche → **200%**
- 910300 Attività dei luoghi e monumenti storici → **200%**

Determinazione Contributo Fondo Perduto

=

Art. 1, D.L. n. 137 del 28.10.2020 → **D.L. Ristori**

Soggetti ammessi al contributo



400% 200% 150% 100% 50%

Importo max € 150.000

Soggetti ammessi al contributo

**Soggetti che hanno beneficiato
del contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020**

Contributo a fondo
perduto percepito
ex art. 25, D.L. n. 34/2020



400% - 200% - 150% - 100% - 50%



Contributo
a fondo perduto
ex art. 1, D.L. n. 149/2020



Riconoscimento
“automatico”

Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che hanno beneficiato del contributo
Apertura P. IVA dal 1° gennaio 2019

Diritto in assenza calo fatturato

Misura minima
€ 1.000 → P.F.
€ 2.000 → P.G.



400% - 200% - 150% - 100% - 50%



Contributo
a fondo perduto
ex art. 1, D.L. n. 149/2020



Riconoscimento
"automatico"

Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che non hanno presentato domanda
in presenza calo fatturato > 2/3

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale:



alla differenza tra l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente a quello in corso (P.I. 2019):

≤ 400.000 euro

20%

Compresi tra 400.000 e fino a 1 mln. euro

15%

Superiore 1 mln. ~~e fino a 5 mln. euro~~

10%



400% - 200% - 150% - 100% - 50%



Contributo a fondo perduto
ex D.L. n. 149/2020



Riconoscimento previa apposita istanza

Rideterminazione contributo fondo perduto

Art. 1, comma 2,
D.L. n. 149 del 9.11.2020
→ **D.L. Ristori-bis**



Individuazione
4 Codici ATECO



Localizzazione Zone
Sanitarie
Rossa - Arancione



561030 - Gelaterie e pasticcerie,
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
551000 - Alberghi



Mutante
↓
Ordinanze
Min. Salute

C F P ex Art. 1 D.L. n. 137/2020
+ 50%



Rideterminazione contributo fondo perduto

Art. 1
D.L. n. 149 del 9.11.2020
→ **D.L. Ristori-bis**



Comma 4



2021

Centri commerciali
Apposita istanza

Ubicazione
Centri Commerciali
obbligati chiusura



operatori :
• ivi ubicati
• **produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**

Istanza Modello AdE

C F P = Art. 1 D.L. n. 149/2020

Limite di spesa di 280 milioni €




Max 30%



Rideterminazione contributo fondo perduto



Rideterminazione contributo fondo perduto



Soggetti ammessi al contributo



Soggetti ammessi al contributo

**Soggetti che hanno beneficiato del contributo
ex art. 25, D.L. n. 34/2020**

Contributo a fondo
perduto percepito
ex art. 25, D.L. n. 34/2020

×

200%

=

Contributo
a fondo perduto
ex art. 2, D.L. n. 149/2020



Riconoscimento
"automatico"

Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che hanno beneficiato del contributo
apertura P. IVA dal 1° gennaio 2019

Diritto in assenza calo fatturato

Misura minima
€ 1.000 → P.F.
€ 2.000 → P.G.

×

200%

=

Contributo
a fondo perduto
ex art. 2, D.L. n. 149/2020



Riconoscimento
"automatico"

Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che non hanno presentato domanda
in presenza calo fatturato > 2/3

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale:



alla differenza tra l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019

Per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente a quello in corso (P.I. 2019):

≤ 400.000 euro



20%

compresi tra 400.000 e fino a 1 mln. euro



15%

Superiore 1 mln. ~~e fino a 5 mln. euro~~



10%

×

200%

=

Contributo a fondo perduto
ex D.L. n. 149/2020



Riconoscimento previa apposita istanza

Contributo a fondo perduto Ristori Ter

Soggetti ammessi al contributo

INTEGRAZIONE
soggetti ammessi al contributo




47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%
----------	---	------

Contributo a fondo perduto Ristori Quater

Estensione contributo fondo perduto




Estensione contributo fondo perduto



Soggetti ammessi al contributo

**Soggetti che hanno beneficiato
del contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020**



Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che hanno beneficiato del contributo
Apertura P. IVA dal 1° gennaio 2019

Diritto in assenza calo fatturato

Misura minima
€ 1.000 → P.F.
€ 2.000 → P.G.

×

100%

=

Contributo
a fondo perduto
ex art. 6, D.L. n. 157/2020



Riconoscimento
"automatico"

Soggetti ammessi al contributo

Soggetti che non hanno presentato domanda
in presenza calo fatturato > 2/3

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale:



alla differenza tra l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti con ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente a quello in corso (P.I. 2019):

≤ 400.000 euro

20%

Compresi tra 400.000 e fino a 1 mln. euro

15%

Superiore 1 mln. ~~e fino a 5 mln. euro~~

10%

×

100%

=


Contributo a fondo perduto
ex D.L. n. 157/2020



Riconoscimento previa apposita istanza

Caratteristiche comuni

Soggetti ammessi al contributo



Le condizioni di accesso al contributo

Soggetto	Contributo D.L. n. 149/2020 → D.L. n. 137/2020
Ha beneficiato del contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020 e NON ha restituito tale beneficio	<ul style="list-style-type: none"> Riconoscimento “automatico” da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020. Ciò, come evidenziato nella Relazione illustrativa al D.L. n. 149/2020, consente di “<i>rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo</i>”.
Non ha presentato istanza per il contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020	<ul style="list-style-type: none"> Presentazione in via telematica, di un'apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. <u>N.B. Il contributo non spetta ai soggetti la cui la partita IVA risulta cessata alla data di presentazione della domanda.</u>


Le condizioni di accesso al contributo

Presentazione istanza

- Soggetti che, pur avendo ricavi 2019 pari o inferiori a € 5 milioni e rientrando quindi tra i beneficiari del contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2020, “**non hanno presentato la relativa istanza**”;
- soggetti con ricavi 2019 > € 5 milioni che risultavano **esclusi dal precedente beneficio**.

Istanza riconoscimento contributo

Presentazione



ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETI RISTORI E RISTORI BIS

(Art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e art. 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149)



15 GENNAIO 2021

Natura del contributo

Il **contributo**:

- **non concorre** alla formazione della **base imponibile delle IIDD e IRAP**;
- non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle **altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito di impresa** ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- **non è assoggettato alla ritenuta a titolo d'acconto** (nella misura del 4%) di cui all'art. 28, comma 2, D.P.R. n. 633/1972;
- contabilmente costituisce un **contributo in conto esercizio**, erogato ad integrazione di mancati ricavi a causa della crisi innescata dal Covid-19;
- in applicazione del principio contabile OIC 12, sarà rilevato nella voce A5 del conto economico.

Profilo sanzionatorio

Il **contributo a fondo perduto** è concesso sotto **condizione risolutiva**.

Per **attività di controllo** dei dati dichiarati, qualora il **contributo** sia **in tutto o in parte non spettante**, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'AdE recupera il **contributo** non spettante, irrogando le **sanzioni** in misura **corrispondente a quelle previste** dall'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997: **sanzione dal 100 al 200% della misura del contributo non spettante e gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973 (4% annuo)**, in base alle disposizioni di cui all'art. 1, da commi da 421 a 423, della **Legge Finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004)** ossia tramite notifica di apposito **atto di recupero motivato** e, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute procede alla **riscossione coattiva**.

In caso di percezione del **contributo** in tutto, o in parte **non spettante**, il soggetto è **punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni**.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822.

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (art. 316-ter Codice penale).



Misure Covid e Aiuti di Stato

Le misure Covid-19 e il Quadro UE temporaneo di Aiuti di Stato

**Contributo
a fondo perduto**

Si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final, del 19.3.2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e **successive modifiche**.



Il tax credit delle locazioni: il punto finale

Credito imposta locazioni / affitto d'azienda

Art. 8 L. n. 176/2020:

- Credito a tutte le attività economiche **comprese Codici ATECO Allegato 1**.
- A tutti gli immobili strumentali a prescindere dalla categoria catastale.
- Ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020**.
- Ai canoni d'affitto d'azienda e canoni di concessioni.

Limiti e condizioni:

- **Anche** ai soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi **> € 5.000.000**.
- Tutto il territorio nazionale.
- Richiede che i ricavi dei mesi siano **<** almeno del **50%** rispetto a quelli corrispondenti del **2019**.
- Si applicano in quanto compatibili le disposizioni art. **28 D.L. n. 34/2020**.
- Nei limiti degli **Aiuti di Stato** come da Comunicazione...

60%

Canoni ordinari

30%

Canoni complessi

Pagamento canone anche 2021

Credito imposta locazioni / affitto d'azienda

Estensione art. 8-bis L. n. 176/2020:

- Credito a tutte le attività economiche **comprese Codici ATECO Allegato 2**.
- Credito a tutte le attività economiche **comprese Codici ATECO 79.1 - 79.11 - 79.12** → **Agenzie di viaggio e dei Tour operator**.
- A tutti gli immobili strumentali a prescindere dalla categoria catastale.
- Ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020**.
- Ai canoni d'affitto d'azienda e canoni di concessioni.

Limiti e condizioni:

- **Anche** ai soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi **> € 5.000.000**
- Zone **Rosse**.
- Richiede che i ricavi dei mesi siano **<** almeno del **50%** rispetto a quelli corrispondenti del **2019**.
- Si applicano in quanto compatibili le disposizioni art. **28 D.L. n. 34/2020**.
- Nei limiti degli **Aiuti di Stato** come da Comunicazione...

60%

Canoni ordinari

30%

Canoni complessi

Pagamento canone anche 2021

Credito imposta locazioni / affitto d'azienda

I **soggetti ammessi al credito di imposta** → **Allegato 2**
Allegato 2 → **Codici ATECO**

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%

Credito imposta locazioni / affitto d'azienda

I soggetti ammessi al credito di imposta → **Allegato 2**

Allegato 2 → Codici ATECO

47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%

Credito imposta locazioni / affitto d'azienda

I soggetti ammessi al credito di imposta → **Allegato 2**

Allegato 2 → Codici ATECO

Codice ATECO	Descrizione	%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

Credito imposta locazioni / affitto d'azienda

Art. **77**, D.L. n. 104/2020

Canoni **locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**

Per le strutture **turistico-ricettive**, il credito d'imposta relativo **all'affitto d'azienda** è determinato nella misura del **50%**.

Qualora in relazione alla **medesima struttura turistico-ricettiva** siano stipulati **due contratti distinti**, uno relativo alla **locazione** dell'immobile e uno relativo **all'affitto d'azienda**, il credito d'imposta spetta per **entrambi i contratti**.

Per le imprese **turistico-ricettive**, il credito d'imposta spetta **fino al 31 dicembre 2020 (L. bilancio 2021 fino al 30 aprile 2021)**.

Estensione a **giugno/luglio**. Autorizzazione UE 28.10.2020



Credito imposta locazioni / affitto d'azienda

Art. **28**, D.L. n. 34/2020

Canoni **locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**

- Il credito d'imposta spetta **anche in assenza** del calo del fatturato ai soggetti che hanno **iniziato** l'attività a partire dal **1° gennaio 2019** nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il **domicilio fiscale** o la **sede operativa** nel territorio di **Comuni** colpiti dai **predetti eventi** i cui stati di **emergenza** erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.
- In caso di locazione, il **conduttore** può **cedere** il credito d'imposta al **locatore**, previa sua **accettazione**, in luogo del **pagamento** della corrispondente parte del canone.
- Utilizzo in **F24** previo pagamento del canone nel 2020 (anche anticipato nel **2019**, **Interpello n. 440/2020**).
- In **dichiarazione** dei redditi.
- **Cessione** a terzi.

Nel rispetto dei **limiti** e delle **condizioni** previsti dalla **Comunicazione** della Commissione Europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".



Credito imposta locazioni / affitto d'azienda

Art. **28**, D.L. n. 34/2020

Canoni **locazione**
immobili a uso non
abitativo e affitto
d'azienda

- Il credito d'imposta spetta **anche in assenza** del calo del fatturato ai soggetti che hanno **iniziato** l'attività a partire dal **1° gennaio 2019** nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il **domicilio fiscale** o la **sede operativa** nel territorio dei **Comuni** colpiti dai **predetti eventi** i cui stati di **emergenza** erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.



Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA

IL CREDITO D'IMPOSTA SULLE
LOCAZIONI E I COMUNI IN STATO DI
EMERGENZA



Credito imposta locazioni / affitto d'azienda

Art. **28**, D.L. n. 34/2020

Canoni **locazione**
immobili a uso non
abitativo e affitto
d'azienda

- Cessione** ex art. **122**, D.L. n. 34/2020 e **Provvedimento 1.7.2020, prot. 250739**.
- Cessione **totale** o **parziale** anche ad **istituti di credito** e altri intermediari.
- Presentazione apposita **istanza telematica dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020**.
- Accettazione** da parte del cessionario (sempre in forma telematica).

Indicazione nel **quadro RU**.

Non concorre alla formazione del **reddito/IRAP** (sì se acquisito in **conto canone** di locazione al posto del canone).

Tema **sopravvenienze attive/passive** (Interpello n. **105/2020**).



Il nuovo fondo perduto per la sostenibilità degli affitti delle unità residenziali

Credito imposta locazioni / affitto d'azienda

Art. **9-quater**, L.n. 176/2020


Fondo per la
sostenibilità del
pagamento degli **affitti** di
unità **immobiliari**
residenziali

- Per l'anno **2021**, al locatore di immobile ad uso abitativo:
 - ✓ ubicato in un comune ad alta tensione **abitativa**
 - ✓ **abitazione principale** del locatario
 - ✓ **riduce** il canone del contratto di locazione in essere alla **data del 29 ottobre 2020** (**legge bilancio?**)


è riconosciuto un **contributo a fondo perduto** fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di **1.200 euro** per singolo locatore.
- Locatore comunica in via telematica all'Ade la **rinegoziazione**.
- Apposito Provvedimento Ade entro 60gg
- Fondo per la sostenibilità di 50 milioni di euro per l'anno 2021

Cancellazione seconda rata IMU


Cancellazione 2ª rata IMU



Cancellazione 2ª rata IMU



Cancellazione 2ª rata IMU



Cancellazione 2^a rata IMU

Soggetti Passivi



art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019



- ☐ proprietario dell'immobile;
- ☐ titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull'immobile;
- ☐ genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- ☐ concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- ☐ locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.


Cancellazione 2^a rata IMU

Cancellazione 2^a rata IMU → Dichiarazione IMU

Sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta

Il Comune **NON** è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il **corretto adempimento dell'obbligazione tributaria**

L'immobile **ha acquistato** oppure ha **perso** durante l'anno di riferimento il **diritto all'esenzione** dall'IMU



Faq MEF per IMU 2020

Domanda: l'art. 5 del D. L. n. 149 del 2020, stabilisce l'esenzione per le attività indicate nell'allegato 2 ubicate nelle "regioni rosse". Si chiede di sapere come debba essere applicata questa norma con riferimento ai contribuenti che sono migrati ad una regione diversa in data successiva all'entrata in vigore del dl suddetto.

Risposta: Si ritiene che per l'esonero dalla seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) in scadenza il prossimo 16 dicembre, è sufficiente che l'immobile sia ubicato nella fascia "rossa" nel periodo compreso tra l'emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell'IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa. A tale conclusione si perviene dalla lettura delle disposizioni contenute nei cosiddetti Decreti ristori e dalle relative relazioni tecniche.

... Occorre precisare che, al momento dell'emanazione del decreto stesso erano stati considerati i territori delle seguenti regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, che facevano parte della fascia rossa. Successivamente con l'art. 1 del D. L. n. 154 del 2020 (D. L. Ristori-ter) è stato effettuato il rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e nella relazione tecnica sono stati indicati gli effetti della cancellazione della seconda rata dell'IMU per i territori delle ulteriori regioni che nel frattempo venivano a far parte della fascia rossa, ovvero Abruzzo, Campania, Prov. Bolzano e Toscana...



Faq MEF per IMU 2020

Domanda: ai sensi dell'articolo 78 del DL 104/2020 sono esenti le attività di bed & breakfast e di case vacanze che possono essere gestite anche in forma non imprenditoriale. Si chiede pertanto se a tali fini sono esenti anche i soggetti che svolgono tali attività senza organizzazione d'impresa.

Risposta: La questione deve essere risolta nel senso che, per godere del beneficio fiscale relativo all'abolizione della prima e della seconda rata dell'IMU, l'attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell'IMU.

A tale conclusione si perviene dalla lettura della nota metodologica che fa parte integrante del decreto del Ministro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 22 luglio 2020, n. 2, relativa alla ripartizione del Fondo di cui all'art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 è stato specificato che *"Per gli immobili delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI, distinti per comune, relativi all'anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO che identificano le predette attività. Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell'attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO"*.



Esonero parziale TOSAP e COSAP

Esonero parziale TOSAP e COSAP



Titolari di concessioni o di autorizzazioni ad **occupare il suolo pubblico** nell'esercizio



- a) **di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande**, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) **di somministrazione di bevande**, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- c) di cui alle lettere a) e b), **in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago**, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
- d) di cui alla lettera b), **nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione**.

Ulteriori agevolazioni in ambito TOSAP e COSAP

Titolari di concessioni o di autorizzazioni ad **occupare il suolo pubblico per** l'esercizio



del **commercio su aree pubbliche** sono **esonerati**



01.01.2021 → **31.03.2021**



pagamento del **canone di concessione** per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, **destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate**

Ulteriori agevolazioni in ambito TOSAP e COSAP

Nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le **richieste di ampliamento di spazio** di quelle già occupate



01.01.2021 → **31.03.2021**

Esclusivamente in
via **telematica**

Planimetria UNICO
allegato

Esenzione
imposta di bollo

Esonero parziale TOSAP e COSAP

Titolari di concessioni o di autorizzazioni ad **occupare il suolo pubblico** nell'esercizio



- a) **di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande**, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) **di somministrazione di bevande**, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) di cui alle lettere a) e b), **in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago**, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) di cui alla lettera b), **nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.**



01.01.2021 → **31.03.2021**

Posizionare temporaneamente su vie, strade e piazze **SENZA** autorizzazione preventiva



strutture amovibili, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni

purché **funzionali** alla attività

**Proroga versamento
secondo acconto imposta**

Proroga secondo acconto generalizzata

Art. 13-quinquies L. n. 176/2020
(ex art. 1, D.L. n. 157/2020)

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

**Proroga
generalizzata**

dal 30 novembre 2020



al 10 dicembre 2020



Art. 13-sexies L. n. 176/2020
(ex art. 1, D.L. n. 157/2020)

Proroga al 10 dicembre 2020 il termine di trasmissione telematica delle **dichiarazioni dei redditi ed Irap** in scadenza al 30 novembre. Anche **770** (art. 10 L. n. 176)



D.L. n. 104/2020 - Proroga secondo acconto ISA

Art. 98, D.L. n. 104/2020

Per i **soggetti** che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA che hanno subito una **diminuzione** del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 33%** nel primo **semestre** dell'anno **2020** rispetto allo stesso periodo **dell'anno precedente**, è prorogato al **30 aprile 2021** il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

**Indici sintetici di
affidabilità fiscale**

- Soggetti **ISA**,
- contribuenti **forfetari**,
- **minimi**,
- **soci/associati** e **collaboratori** di soggetti ISA (anche soci di s.r.l. **trasparenti**).

In ogni caso **non** si fa luogo alla **restituzione** di **importi già versati** alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 104/2020.



Proroga secondo acconto ISA

Art. 9-quinquies L.
176/2020

(ex art. 6, D.L. n. 149/2020)

Indici sintetici di
affidabilità fiscale

Secondo Acconto
II.DD. - IRAP

Soggetti ISA → **ATECO Allegato 1 e 2** → Zone **Rosse**
Attività Gestione Ristoranti → Zone **Arancione**

- Soggetti ISA,
- contribuenti **forfetari**,
- **minimi**,
- **soci/associati** e **collaboratori** di soggetti ISA (anche soci di s.r.l. **trasparenti**).

- **Proroga al 30 aprile 2021**
- **Nessuna riduzione fatturato richiesta**

Cambio Zone: estensione/riduzione?

In ogni caso **non** si fa luogo alla **restituzione** di importi già versati.



Proroga secondo acconto ISA

Calcolo degli acconti 2020

Sezione III Determinazione del reddito Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II	RH9	Partecipazione in società esercenti attività d'impresa	Reddito minimo	1	,00	2	,00
	RH10	Partecipazione in società esercenti attività d'impresa	Perdite da contabilità semplificata	1	,00	2	,00
	RH11	Partecipazione in società esercenti attività d'impresa	Perdite da contabilità ordinaria	1	,00	2	,00
	RH12	Differenza tra rigo RH9 e RH10	Perdite da contabilità semplificata	1	,00	2	,00
	RH13	Differenza tra rigo RH9 e RH11	Perdite da contabilità ordinaria	1	,00	2	,00
	RH14	Perdite d'impresa	Perdite da contabilità semplificata	1	,00	2	,00
	RH15	Perdite d'impresa	Perdite da contabilità ordinaria	1	,00	2	,00
	RH16	Differenza tra rigo RH14 e RH15	Perdite da contabilità semplificata	1	,00	2	,00
	RH17	Differenza tra rigo RH14 e RH15	Perdite da contabilità ordinaria	1	,00	2	,00
	RH18	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	Perdite in misura limitata 40%	1	,00	2	,00
	RH19	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	Perdite in misura limitata 80%	1	,00	2	,00
	RH20	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	Perdite in misura piena	1	,00	2	,00
	RH21	Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa					
	RH22	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti					
	RH23	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti					
	RH24	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RH1)					
	RH25	Totale reddito di partecipazione in società semplici	Imponibile	1	,00	2	,00

Partecipazione
in soggetti ISA



In caso di partecipazione in soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), barrare la casella posta a lato della presente sezione.



Proroga secondo acconto ISA


Calcolo degli acconti 2020



Acconti soggetti ISA RS430

La casella del presente prospetto deve essere barrata qualora il contribuente, pur non possedendo i requisiti di cui al comma 3, partecipi a società, associazioni e imprese (ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR) aventi i predetti requisiti, ossia che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

D.L. n. 104/2020 - Proroga secondo acconto ISA



Proroga secondo acconto

Art. 13-quinquies L. n. 176/2020
(ex art. 1, D.L. n. 157/2020)

Soggetti esercenti attività economiche

- Ricavi/Compensi 2019 < 50 milioni €
- hanno subito una **diminuzione** del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 33%** nel primo **semestre** dell'anno **2020** rispetto allo stesso periodo **dell'anno precedente**.



È prorogato al **30 aprile 2021** il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

In ogni caso **non** si fa luogo alla **restituzione** di **importi già versati** alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 104/2020.

Proroga secondo acconto

Art. 13-quinquies L. n. 176/2020
(ex art. 1, D.L. n. 157/2020)

Soggetti esercenti attività economiche

- ATECO Tabella 1 – 2 D.L. n. 149/2020
- Zone **Rosse** → **26 novembre 2020**
- Attività ristorazione
- Zone **Arancioni** → **26 novembre 2020**



È prorogato al **30 aprile 2021** il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

In ogni caso **non** si fa luogo alla **restituzione** di **importi già versati** alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 104/2020.

Proroga secondo acconto



La detassazione degli aiuti Covid-19

Detassazione aiuti Covid-19

Art. 10-bis L. n. 176/2020 – Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19



1. I **contributi** e le **indennità** di qualsiasi natura erogati in via eccezionale **a seguito dell'emergenza** epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da **chiunque erogati** e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti **impresa, arte o professione**, nonché ai **lavoratori autonomi**, **non concorrono** alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

Le disposizioni di cui al comma 1 si **applicano**, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della **Commissione europea** del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "**Quadro temporaneo** per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Novara



LEGGE DI BILANCIO 2021 E DINTORNI

dott. Mauro Nicola



Professore a contratto di Tecnica Professionale – Università Giustino Fortunato
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara



Regola da codice civile (artt. 2446, 2482)


Se le perdite riducono il capitale sociale al di sotto del limite legale, occorre:


- ❖ abbattere il CS e ricostituirlo al minimo di legge
- ❖ trasformare la società in altra con capitale sociale adeguato
- ❖ procedere allo scioglimento della società

“Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.”

La parte innovativa della norma

“Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del Codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo.”





Nota integrativa bilancio 2020

Le perdite oggetto di rinvio devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Riserve	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Perdita	30.000	1.000		1.000		
Utile			2.000		1.000	1.000
P.N.	(17.000)	(17.000)	(15.000)	(15.000)	(14.000)	(13.000)
Copertura	NO	1.000		1.000		20.000
					P.N.	7.000
					Cap. Soc	10.000
					Perdita res	(3.000)


Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Novara

Ricorda anche

D.L. Liquidità (D.L. 23/2020) con modifiche art. 38-quater DL n. 34/2020

Art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del **bilancio** di esercizio **in corso al 31 dicembre 2020**, la valutazione delle voci e della prospettiva della **continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere **effettuata sulla base dell'ultimo bilancio** di esercizio chiuso entro il **23 febbraio 2020**. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.



Ricorda anche

Fiscalità differita a conto economico

DARE
IRES+IRAP

31/12/20

AVERE
F.DO IMPOSTE DIFFERITE

Disallineamento

Svincolo riserva

Fiscali	si	si	si	si	si	si	NO
Contabili	NO	si	si	si	si	si	si

Riallineamento

PERIODO D'IMPOSTA 2020

SEZIONE I
RICONCiliaZIONE
DATI DI BILANCIO
E FISCALI

SOCIETÀ DI CAPITALI
2020
generale
Entrate


REDDITI
QUADRO RV
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali -
Operazioni straordinarie

CODICE FISCALE

Mod. N.

PERIODO D'IMPOSTA 2020

Tipo di beni/voci di bilancio		Incrementi		Decrementi		Valore finale		Valore precedente	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale
			0,00		0,00		0,00		0,00
	Valore fiscale	10	Valore iniziale	11	Incrementi	12	Decrementi	13	Valore finale
			0,00		0,00		0,00		0,00



Conclusioni

La norma va gestita in combinazione con le speciali disposizioni COVID-19 le quali prevedono la possibilità:

- di non calcolare gli ammortamenti per l'esercizio 2020
- di non svalutare le attività (imposte anticipate, cespiti)
- di non svalutare i titoli del trading
- di rivalutare i beni aziendali

A proposito di rivalutare i beni aziendali

- Comma 83

« 8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano **anche all'avviamento e alle altre attività immateriali** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 »



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Locazioni brevi massimo 4 unità

**4
CASE**

- 1. Il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.
- Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale (articolo 2082 del CC).
- Le disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Decorrenza: 2021

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Locazioni brevi dal 1° luglio 2017



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Durata: Max 30 giorni. • Registrazione: NO obbligo registrazione del contratto (salvo cumulo). • Servizi: anche appartamenti ammobiliati con cambio biancheria e pulizia locali. • Qualifica locatore: Escluse quelle in forma imprenditoriale (previsto D.M. attuativo che non verrà mai emanato). | <ul style="list-style-type: none"> • Cedolare secca: 21% (opzionale) • R.A. 21% da parte del gestore del portale o dell'intermediario immobiliare che veicola i canoni. • Trasmissione telematica annuale dei dati del contratto da parte del portale o intermediario che NON veicola i canoni. • Opzione: possibilità in dichiarazione di andare a tassazione ordinaria (se conviene). |
|--|---|

Quando non si applica la normativa sulle locazioni brevi




- Se la durata del contratto è superiore a 30 giorni.
- Se si forniscono anche cibi seppure preconfezionati (B&B) - Ris. 13.10.2000, n. 155 (trattasi in questo caso di redditi diversi).
- Se l'attività è svolta in forma imprenditoriale (vedere normative regionali (???) o in mancanza rifarsi agli incerti limiti della prassi e giurisprudenza (!!!)).



Svolta con la Legge di bilancio 2021

Quesito n. 373 - 10.9.2019



Quesito

Persona fisica italiana proprietaria di un (1) appartamento adibito a casa vacanze, ubicato nel territorio della provincia di Bolzano. Prenotazioni tramite Airbnb, pulizie locali fai da te, *check in-out* fatto dal proprietario.

Posso optare per la cedolare secca?

Legge Provincia Bolzano n. 12/1995

Non occorre P. IVA solo se non vengano stipulati più di 4 contratti di locazione all'anno per ogni camera/appartamento e purché non venga svolta un'attività di promozione rispettivamente di intermediazione o non ci si avvalga della stessa.




Risposta quesito n. 373 - 10.9.2019



Ricorrendone tutti i presupposti può optare per la cedolare secca

“Infine, per quanto riguarda l'affermata “sovrapposizione” tra la Legge provinciale e quella statale (tale da generare un problema di gerarchia delle fonti) in merito alla questione ivi rappresentata, si ritiene che tale circostanza non possa ivi ravvisarsi dal momento che le citate disposizioni disciplinano materie diverse e presentano diverse finalità. Più in particolare, si ritiene che la Legge Provinciale di Bolzano n. 12 del 1995, non contiene disposizioni che possano assumere rilevanza ai fini fiscali.”.





Fondo perduto per riduzione canone locazione abitativo

- **Operatività:** anno 2021
- **Soggetti interessati:** locatori immobili abitativi, siti in comune ad alta tensione abitativa, se costituiscono abitazione principale del locatario
- **Azione:** riduzione del canone di affitto
- **Effetto:** contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.
- **Modalità:** istanza telematica all'Agenzia delle entrate del locatore indicando rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile.
- **Gestione operativa:** provvedimento Agenzia, da adottare entro 60 giorni.
- **Stanziamento:** 50 milioni di euro
- **Criteri di assegnazione:** riparto

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara

Esonero 1° rata IMU anno 2021

Limiti
Temporary
Framework

Immobili relativi a :

- Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali
 - Cat. catastale D di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici e manifestazioni;
-
- Cat. catastale D/2 e pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence e campeggi;
 - Discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Ma devono
gestire
direttamente
l'attività

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Novara

Bonus locazioni – estensioni settore turismo

Si agisce di nuovo sul D.L. 34/2020 (Rilancio) art. 28

Il credito d'imposta sugli affitti riservato alle imprese turistico-ricettive

➤ Viene esteso alle AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR

➤ Viene esteso al tutto il 30/04/2021

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Novara

Credito d'imposta per l'adeguamento ambiente di lavoro



Si agisce sull'art. 120, comma 2, primo periodo, del DL n. 34/2020

- Il credito d'imposta 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile **dal 1° gennaio al 30 giugno 2021** esclusivamente in compensazione
- I beneficiari possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo DL n. 34/2020 **fino al 30 giugno 2021**.

Incentivi agli investimenti



Gli interventi

- Credito d'imposta beni strumentali
- Credito d'imposta 4.0
- Credito d'imposta software e sistemi IT
- Credito d'imposta SUD
- Nuova Sabatini ordinaria
- Tecno Sabatini
- Fondi di garanzia PMI



Credito d'imposta beni strumentali – commi 1054, 1055

Aliquote 2021

10% del costo del bene
compensabile con F24 in 3 anni
**Per soggetti con ricavi < 5 Mio€
compensabile con F24 in 1 anno**

~~* 15% del costo del bene~~
(per beni funzionali allo smart
working)

compensabile con F24 in 3 anni
**Per soggetti con ricavi < 5 Mio€
compensabile con F24 in 1 anno**

Aliquota 2022

~~* 6% del costo del bene~~
compensabile con F24 in 3 anni



Titolari di **reddito d'impresa** e
reddito da lavoro autonomo



Beni materiali nuovi strumentali: max
€ 2.000.000

(NO allegato A legge di bilancio 2016
ipertecnologici)



Da **16/11/2020** al **31/12/2021** →
30.06.2022

(acconto del 20%)



Da **1/1/2022** al **31/12/2022** →
30.06.2023

(acconto del 20%)



Credito d'imposta software – commi 1054, 1055



Aliquote 2021

10% del costo del bene
(fino a 1.000.000 €)
compensabile con F24 in 3 anni
**Per soggetti con ricavi < 5 Mio€
compensabile con F24 in 1 anno**

Aliquote 2022

6% del costo del bene
(fino a 1.000.000 €)
compensabile con F24 in 3 anni
**Per soggetti con ricavi < 5 Mio€
compensabile con F24 in 1 anno**



Titolari di **reddito d'impresa e reddito da lavoro autonomo**



**Software NON collegati a
Industria 4.0**



Da **16/11/2020** al **31/12/2021** →
30.06.2022

(acconto del 20%)



Da **1/1/2022** al **31/12/2022** →
30.06.2023

(acconto del 20%)



Credito d'imposta beni ipertecnologici

Aliquote 2021

50% del costo del bene (fino a 2,5 Mio €)
30% del costo bene (oltre 2,5 e fino a 10 Mio €)
10% del costo bene (oltre 10 e fino a 20 Mio €)
compensabile con F24 in 3 anni

Aliquote 2022

40% del costo del bene (fino a 2,5 Mio €)
20% del costo bene (oltre 2,5 e fino a 10 Mio €)
10% del costo bene (oltre 10 e fino a 20 Mio €)
compensabile con F24 in 3 anni



Titolari di **reddito d'impresa**

Beni strumentali 4.0 interconnessi
(nuovi di fabbrica). Allegato A Legge di bilancio 2016



Da **16/11/2020** al **31/12/2021** →
30.06.2022

(acconto del 20%)



Da **1/1/2022** al **31/12/2022** →
30.06.2023

(acconto del 20%)

Decorrenza credito

Entrata in funzione: credito ridotto

Interconnessione: credito pieno



Credito d'imposta software e piattaforme interconnesse

Aliquote 2021, 2022

20% del costo del bene
(fino a 1 Mio €)
compensabile con F24 in 3 anni

Decorrenza credito
Entrata in funzione: credito ridotto
Interconnessione: credito pieno



Titolari di **reddito d'impresa**



Software collegati a Industria 4.0
(Allegato B legge di bilancio 2017 +
legge di bilancio 2018)



Da **16/11/2020** al **31/12/2021** →
30.06.2022

(acconto del 20%)



Da **1/1/2022** al **31/12/2022** →
30.06.2023

(acconto del 20%)

Disposizione antielusiva

Cessione del bene e recupero del credito

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, il bene agevolato viene ceduto a titolo oneroso o è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere restituito

Adempimenti


In fattura occorre indicare il riferimento alle disposizioni che disciplinano il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, articolo 1, commi 1052 e segg).

Beni materiali e immateriali 4.0: obbligo perizia asseverata o dell'attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione per i beni il cui costo di acquisizione supera € 300.000.

Per gli investimenti di importo inferiore a € 300.000 è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.



Manca una disciplina transitoria



R&S sud

Aliquote

45%

per le piccole imprese

35%

per le medie imprese

25%

per le grandi imprese

Compensabile in F24



Titolari di **reddito d'impresa** con sede in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo e nei comuni del sisma centro Italia



Investimenti **in attività di ricerca e sviluppo** di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19,



Da **1° gennaio 2021** al **31 dicembre 2021**



Contributo MiSE al **tasso del 2,75% annuo** su un piano di ammortamento a rate costanti semestrali **per 5 anni**
Beni materiali nuovi incrementali all'attività di impresa (no mera sostituzione)
 Solo per **Micro e PMI**
Validità: Fino ad esaurimento fondi



Contributo MiSE al **tasso del 3,575% annuo** su un piano di ammortamento a rate costanti semestrali per 5 anni
Beni strumentali digitali 4.0 nuovi incrementali all'attività di impresa (no mera sostituzione)
 Solo per **Micro e PMI**
Validità: Fino ad esaurimento fondi

Limite investimenti 20K – 4 Mio €

Per investimenti fino a 200K contributo erogato in 1 sola soluzione



Sabatini beni Ordinari

Esempi

Ammontare Investimento	Valore Contributo €	Erogazione Contributo
50.000	3.859	Unica soluzione
90.000	6.946	Unica soluzione
200.000	15.435	Unica soluzione
500.000	38.587	5 anni
1.000.000	77.174	5 anni
2.000.000	154.347	5 anni
4.000.000	308.694	5 anni

Sabatini Beni 4.0

Esempi

Ammontare Investimento	Valore Contributo €	Erogazione Contributo
50.000	5.046	Unica soluzione
90.000	9.083	Unica soluzione
200.000	20.184	Unica soluzione
500.000	50.461	5 anni
1.000.000	100.923	5 anni
2.000.000	201.848	5 anni
4.000.000	403.696	5 anni



Garanzia

- È una **agevolazione** del MiSE, finanziata anche con risorse europee, attivata solo a fronte di un **finanziamento** (anche in leasing finanziario).
N.B.: il Fondo non interviene nel rapporto tra Banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti.



Natura della garanzia

- Diretta** (si riferisce ad una singola esposizione). È «a prima richiesta», **esplicita, incondizionata e irrevocabile**



Rischio di credito

- Azzera l'assorbimento di capitale** per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita



Beneficiari

- PMI, Mid Cap, Consorzi e Professionisti** aventi sede legale ovvero operativa sul territorio italiano, operanti nei settori economici ammissibili alla garanzia del Fondo










Settori

- Imprese appartenenti a **tutti i settori economici** (compreso l'**autotrasporto merci su strada**)




Cumulabilità

- È **cumulabile** con altre garanzie pubbliche e con altri regimi di aiuto, **nei limiti fissati dalla UE**

	Durata	<ul style="list-style-type: none"> Fino al 30 GIUGNO 2021
	Import o Max	<ul style="list-style-type: none"> Elevazione a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa
	Copertura	<ul style="list-style-type: none"> Incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90% dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi
	Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> Ammissione a garanzia delle imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti)
	Estensione	<ul style="list-style-type: none"> Ammissione a garanzia diretta anche in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana
	Costo Garanzi a	<ul style="list-style-type: none"> Garanzia del Fondo a titolo gratuito ed eliminazione della commissione per mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite (€300)
	Documenti	<ul style="list-style-type: none"> Esonero da applicazione del modello di valutazione del merito creditizio a cura del Gestore del Fondo (resta analisi merito creditizio a cura di UW) Ammissione sotto condizione risolutiva se il rilascio della documentazione antimafia non è immediatamente conseguente alla consultazione della relativa banca dati nazionale unica.

L'intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni finalizzati all'attività di impresa sia a breve sia a medio-lungo termine, con le seguenti coperture:



Modifiche tassazione ristorni società cooperative

Norma integrata: DL 15 aprile 2002, n. 63, articolo 6, comma 2.

«Per le somme attribuite ad aumento del CS nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, **previa deliberazione dell'assemblea**, la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a CS.

Versamento imposta: entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea ».


Ripescaggio: la ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

Tra i soci persone fisiche non sono compresi:


- gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del TUIR;
- i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir.




Coop - Ristorni ad aumento del capitale sociale



Coop - Ristorni ad aumento del capitale sociale




Coop - Ristorni ad aumento del capitale sociale



Agevolazione anche per ristorni «passati»

La ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.



Modifiche al Superbonus 110%

Proroga:

- al 30/06/2022 (generalizzata)
- al 31/12/2022 (solo interventi condominiali a condizione che alla data del 30/06/2022 sia già stato eseguito almeno il 60% dell'intervento complessivo)
- al 30/6/2023 (solo IACP, a condizione che alla data del 31/12/2022 sia stato eseguito almeno il 60% dell'intervento complessivo)

Ripartizione detrazione 110% :

- in 5 rate per spese sostenute fino al 31/12/2021
- In 4 rate per spese sostenute successivamente (IACP post 1/7/2022).

La cessione del credito nel 2022 è consentita solo per interventi cui compete il superbonus e non per gli interventi ordinari

Modifiche al superbonus 110%

- **Beneficiari:** persone fisiche, anche per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, distintamente accatastate, anche se posseduti, da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
- **Coibentazione del tetto:** rientra nel superbonus (se si eleva di 2 classi termiche) anche se il locale sottotetto non è riscaldato.
- **Barriere architettoniche:** per interventi eseguiti in favore di ultrasessantacinquenni.

Modifiche al superbonus 110%

- **Impianti fotovoltaici:** la detrazione, viene estesa anche a quelli collocabili su strutture di pertinenza degli edifici (per esempio, sui garage).
- **APE:** sono ricompresi tra gli immobili che accedono ai bonus anche gli edifici privi di APE in quanto sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali o di entrambi, purché al termine degli interventi gli stessi acquisiscano la classe energetica in fascia "A".
- **Unità immobiliare funzionalmente indipendente:** qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto approvvigionamento idrico, impianto gas, energia elettrica, climatizzazione invernale.

Modifiche al superbonus 110%

- **Sismabonus:** Aumento del 50% dei limiti della spesa per interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi antisismici per tutti gli edifici in tutti i comuni interessati dagli eventi avvenuti dopo il 2008, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.
- **Presenza di contributi pubblici:** Per gli edifici colpiti dagli eventi sismici a partire dall'1/04/2009, dove è stata dichiarato lo stato emergenziale, i bonus spettano ma soltanto sulla quota di spesa eccedente il contributo disposto per la ricostruzione dell'unità immobiliare.

Modifiche al superbonus 110%



Infrastrutture ricarica veicoli elettrici - Si riduce il limite di spesa

- **Edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti:** da 3.000 a 2.000 a colonnina
- **Edifici plurifamiliari o unifamiliari che installino un massimo 8 colonnine:** 1.500 euro a colonnina
- **Edifici plurifamiliari o unifamiliari che installino più di 8 colonnine:** 1.200 euro a colonnina

Modifiche al superbonus 110%



Condomini morosi: le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e **a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.**

Modifiche al superbonus 110%

Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:



“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici” »

Comma 1122 - LE RIVALUTAZIONI



RIPROPOSTA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

11%

Bene rivalutabile

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

TERRENI agricoli ed edificabili

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

PERSONE FISICHE, SS, ENC, SOGG. SENZA SO IN IT.
(art.1, commi 887-888, L. stabilità 2016
L. BILANCIO 2020)



RIVALUTARE PARTECIPAZIONI E TERRENI/AREE EDIF.
facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il c.d.
“valore di perizia”.

POSSEDUTI AL 01.01.2021

- **CON REDAZIONE PERIZIA GIURATA** ENTRO IL 30.06.2021
- **VERSAMENTO IMP. SOSTITUTIVA** ENTRO IL 30.06.2021

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Il **maggior valore** attribuito per effetto della rivalutazione è fiscalmente riconosciuto a decorrere dall'esercizio in cui è effettuato il versamento dell'intera imposta sostitutiva o della prima rata.

RIVALUTAZIONE E SUCCESSIVA CESSIONE
PERIZIA REDATTA -> ASSEVERAMENTO ANCHE SUCCESSIVO

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

**VERSAMENTO
SOSTITUTIVA**

Il versamento con Modello F24 utilizzando, i seguenti codici tributo:
8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di **partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati**;
8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la determinazione dei valori di acquisto dei **terreni edificabili e con destinazione agricola.**

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI


CM n. 47/E/2011 :

- per effetto del versamento dell'intera imposta sostitutiva ovvero della prima rata la rivalutazione è considerata **perfezionata**, pertanto *"il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67 del TUIR"*.
- se il contribuente, in sede di determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, **non ha diritto al rimborso** di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta per il versamento rateale, a corrispondere le rate successive.
- in caso di versamento della prima rata e di omesso versamento delle rate successive, l'Ufficio provvede **all'iscrizione a ruolo delle stesse**. A tale proposito si rammenta che il contribuente per regolarizzare la situazione può avvalersi del ravvedimento operoso.

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Novara



Le conferme



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Novara

PUNTO DI INDIFFERENZA

PARTECIPAZIONI

11%
© Can Stock Photo

	vendita		Rivalutazione
	100.000,00		100.000,00
57,69%	57.690,00		11%
	42.310,00		11.000,00
	26%		
	11.000,60		

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

Congedo di paternità

- La legge di Bilancio 2020 ha incrementato ulteriormente la durata di tale congedo da 5 a 7 giorni per l'anno 2020.
- La legge di Bilancio 2021 proroga, per l'intero anno 2021, questa misura a sostegno della famiglia: viene confermata la durata della misura, **pari a 10 giorni da fruire anche in via non continuativa, nonché la possibilità di astenersi un giorno in più in alternativa alla madre.**

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

Congedo di paternità

- La fruizione del congedo deve avvenire **entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio**, anche durante il congedo di maternità della lavoratrice madre o successivamente, purché entro il predetto limite di 5 mesi, nonché anche in caso di parto prematuro.
- Anche il congedo facoltativo è stato oggetto di proroga:
 - il papà può astenersi dal lavoro **un ulteriore giorno in sostituzione della madre**, a patto che la stessa rinunci ad un giorno del proprio congedo di maternità.

Per il padre lavoratore, viene previsto anche l'obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

Congedo di paternità

- Il **congedo obbligatorio** del padre rappresenta **un diritto autonomo** e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
- Il **congedo facoltativo** del padre, invece, è **un diritto derivato da quello della madre lavoratrice** dipendente o iscritta alla Gestione separata, che dovrà trovarsi in astensione dall'attività lavorativa e spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

Bonus asilo nido

La legge di Bilancio 2020 introdusse, a partire dal 2021, un ulteriore incremento nella seguente misura:

- **1.500 euro** per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000: il totale bonus spettante sarà dunque pari a 3.000 euro;
- **1.000 euro** per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000: il totale bonus spettante sarà dunque pari a 2.500 euro.

Alle famiglie con un reddito ISEE superiore ai 40 mila Euro annuali viene riconosciuto un bonus asilo nido di **1.500 Euro**.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

Bonus asilo nido

- Il bonus asilo nido viene erogato con **cadenza mensile**, parametrando l'importo massimo su 11 mensilità, direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.
- La legge di Bilancio 2021 non interviene ulteriormente sulla misura in commento.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

Bonus bebè

La legge di Bilancio 2021 (analogamente a quanto disposto nella precedente legge di Bilancio 2020) prevede l'erogazione del "Bonus bebè" anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

Bonus bebè

Il relativo importo è pari a:

- a) **1.920 euro** qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- b) **1.440 euro** qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro;
- c) **960 euro** qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

Bonus bebè

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo dell'assegno è **aumentato del 20%**:

La maggiorazione dipende da alcuni criteri specifici :

- 1) convivenza tra genitore richiedente e figlio successivo al primo;
- 2) si considera "primo figlio" del genitore richiedente quello che, anche se adottivo, sia residente in Italia e convivente;
- 3) in caso di parto gemellare o adozione plurima:
 - se non sono presenti altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo;
 - qualora invece il genitore richiedente abbia già dei figli, anche adottivi, la maggiorazione spetta per tutti i gemelli.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

Bonus bebè

L'assegno di natalità o bonus bebè consiste in un contributo economico erogato dall'INPS ai cittadini che danno alla luce o adottano un bambino, in misura diversificata in base al valore dell'ISEE del nucleo familiare richiedente, corrisposto mensilmente fino al compimento di un anno di età.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

Proroga delle detrazioni edilizie

La proroga si riferisce alle spese che saranno sostenute fino al 31 dicembre 2021:

- la detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR, attualmente nella misura del 50%, prevista per gli interventi volti al recupero edilizio;
- la detrazione IRPEF/IRES, generalmente del 50% o del 65%, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL n. 63/2013 e all'art. 1 commi 344-347 della legge n. 296/2006 (c.d. "ecobonus");
- la detrazione IRPEF del 50% di cui all'art. 16 comma 2 del DL n. 63/2013 (c.d. "bonus mobili") con nuovo limite di spesa di euro 16.000.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

Proroga delle detrazioni edilizie

La proroga si riferisce alle spese che saranno sostenute fino al 31 dicembre 2021:

- la detrazione IRPEF/IRES del 90% per le spese documentate, sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici (c.d. "bonus facciate") di cui all'art. 1 commi 219-223 della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020);
- la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di "sistemazione a verde" (c.d. "bonus verde") di cui ai commi 12-15 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

La locazione breve può configurare attività di impresa

La locazione breve di un numero di appartamenti superiore a 4 nel singolo periodo d'imposta origina una presunzione di legge di attività svolta in forma imprenditoriale con conseguente adozione delle scritture contabili di competenza, attribuzione di una posizione ai fini dell'IVA e con la determinazione del reddito secondo i criteri d'impresa e assoggettamento dello stesso a tassazione ordinaria IRPEF.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

La locazione breve può configurare attività di impresa

Il regime fiscale delle locazioni brevi (intese quelle di durata **non superiore a 30 giorni**, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, i cui redditi che ne derivano possono essere tassati con l'aliquota sostitutiva del 21% o tassati ordinariamente) viene, quindi, riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

La locazione breve può configurare attività di impresa

A partire, invece, dal 2021, dal quinto immobile locato con cedolare secca, scatterà per presunzione di legge la tassazione d'impresa e si ha ragione di ritenere che tali norme debbano applicarsi anche in presenza di contratti di sublocazione e di contratti a titolo oneroso conclusi da un comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

La locazione breve può configurare attività di impresa

- Un primo contribuente, delle cui 10 unità locate solo 4 andranno a cedolare secca e le altre sei a tassazione ordinaria, rimarrà un soggetto che produce redditi fondiari tassati in parte sostitutivamente e in parte ordinariamente mentre un secondo contribuente, delle cui 10 unità locate 8 andranno a cedolare secca e le altre 2 a tassazione ordinaria diventerà “imprenditore” a tutti gli effetti con l’obbligo delle scritture contabili, l’apertura della partita IVA e la determinazione del reddito secondo i criteri di impresa.
- In sintesi, in presenza di innumerevoli unità abitative destinate alla locazione la scelta del regime di tassazione adottato dal proprietario in sede di locazione breve qualificherà la natura giuridica del locatore stesso.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente

La Legge n. 21/2020 (di conversione del DL n. 3/2020) ha introdotto, a partire dallo scorso 1° luglio 2020, il c.d. “trattamento integrativo”, che, ufficialmente, ha sostituito l’ormai noto bonus 80 euro, noto anche come bonus Renzi.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE**Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente**

La legge di Bilancio 2021 mette a regime il taglio del cuneo fiscale sul lavoro per i redditi tra 28mila e 40mila euro: in attesa della riforma delle detrazioni fiscali, il bonus in busta paga diventa strutturale.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE**Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente**

Il taglio del cuneo fiscale previsto dal D.L. n. 3/2020 dispone misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, che prevede due sistemi:

- credito IRPEF in busta paga per i redditi fino a 28mila euro;
- detrazioni fiscali per i redditi da 28.000 a 40.000 euro.

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE

Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente

Potenziali beneficiari dell'ulteriore detrazione fiscale, che troverà applicazione dopo l'entrata in vigore della modifica della legge di Bilancio 2021 per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati (le medesime tipologie previste per il bonus Renzi) il cui reddito complessivo è compreso tra euro 28.000 e euro 40.000.

 Per
approfondire

IPSOA Quotidiano

AUMENTI IN BUSTA PAGA - 06 NOVEMBRE 2020 ORE 06:00

Cuneo fiscale: taglio strutturale con la legge di Bilancio 2021

Dario Fiori - Consulente del lavoro e Dottore commercialista in Roma

Il taglio del cuneo fiscale in busta paga, ottenuto con lo strumento dell'"ulteriore detrazione fiscale" per i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito superiore a 28.000 euro ed entro i 40.000 euro, si stabilizza nel disegno di legge Bilancio 2021. Previsto a partire dalle retribuzioni e dai trattamenti di luglio 2020, il taglio del cuneo fiscale attualmente si articola in un intervento strutturale definito "trattamento integrativo" e in un'agevolazione temporanea, valida (ad oggi) per il solo secondo semestre 2020, definita "ulteriore detrazione fiscale".

Stabilizzare il taglio del **cuneo fiscale in busta paga** per i lavoratori dipendenti. E' uno degli obiettivi della **legge di Bilancio 2021**.

Taglio del cuneo fiscale oggi

Come disposto dall'art. 1 del D.L. n. 3/2020, ed analogamente già previsto dal D.L. n. 66/2014, i beneficiari del **trattamento integrativo** e dell'**ulteriore detrazione fiscale** sono i soggetti che percepiscono le seguenti tipologie di reddito: **redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati; **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR, appartenenti alle seguenti categorie:

- compensi percepiti dai lavoratori **soci delle cooperative** (lett. a);

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Ristorni delle società cooperative destinati ad aumento di capitale

Ristorni e tassazione anticipata

La legge di Bilancio 2021 prevede che per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Ristorni delle società cooperative destinati ad aumento di capitale

Ristorni e tassazione anticipata

I "ristorni" destinati ad aumento del capitale sociale non concorrono - in capo ai soci - a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP e possono essere:

- delle somme attribuite ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sotto forma di integrazione retributiva, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi (articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 142/2001);
- delle somme attribuite dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati (articolo 12 del DPR n. 601/1973).

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Ristorni delle società cooperative destinati ad aumento di capitale

RISTORNI E TASSAZIONE ANTICIPATA

Sono ammessi in deduzione dal reddito delle società cooperative di ogni tipo (e i loro consorzi) le somme (ristorni) ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo pagato per acquistare beni e servizi, nonché sotto forma di eventuali maggiori compensi per i conferimenti effettuati: è, quindi, consentita la deduzione alle cooperative in genere (non solo a quelle di consumo) in relazione alla restituzione di una parte del prezzo pagato dai soci per acquisti anche di servizi (non solo di beni), nonché delle somme ripartite tra i soci sotto forma di "maggiore compenso per i conferimenti effettuati".

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Ristorni delle società cooperative destinati ad aumento di capitale

Ristorni e tassazione anticipata

- La disciplina tributaria ha stabilito un regime di sospensione d'imposta più che un regime di agevolazione sui ristorni patrimonializzati, ovvero che transitano dal patrimonio netto. La deducibilità o esclusione dal reddito fiscale infatti è ammessa solo per l'esercizio amministrativo in cui avviene l'attribuzione a capitale del ristorno.
- Nella modalità indiretta di attribuzione del ristorno la tassazione viene rinviata solo al momento in cui avviene la successiva restituzione dello stesso capitale sociale, gratuitamente incrementato, ai soci beneficiari, e al quale verrà applicata la ritenuta a titolo di imposta.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Ristorni delle società cooperative destinati ad aumento di capitale

RISTORNI E TASSAZIONE ANTICIPATA

- Se la restituzione del capitale avviene nell'ambito di una cooperativa di produzione e lavoro, essa comporta l'assoggettamento a tassazione ai fini IRPEF in capo al socio percettore, nel presupposto che il ristorno sarebbe stato comunque assoggettato a tassazione qualora, anziché destinato ad aumento del capitale sociale, avesse direttamente integrato la retribuzione.
- Qualora la restituzione riguardi ristorni a suo tempo deliberati per ridurre i costi per l'acquisizione di beni o di servizi, la restituzione del capitale sociale non comporta la tassazione in capo al socio percettore (non imprenditore né lavoratori autonomi), in quanto, per tali soggetti, il ristorno consiste nella restituzione di una parte del corrispettivo della cessione dei beni o servizi acquisiti.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Ristorni delle società cooperative destinati ad aumento di capitale

RISTORNI E TASSAZIONE ANTICIPATA

- Nell'ipotesi in cui siano direttamente ristornate al socio somme relative a beni ceduti o servizi prestati, le stesse costituiranno per il socio un minor costo del servizio acquisito e quindi non sono assoggettabili a tassazione, non verificandosi alcun presupposto impositivo, salvo l'ipotesi di socio esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo (per i quali, rispettivamente, rappresentano sopravvenienze attive o minori spese).
- Se, invece, le somme erogate a titolo di ristorno sono relative ad una maggiore remunerazione dei capitali impiegati o dell'opera prestata, le stesse configurano per il socio redditi di capitale o di lavoro dipendente da assoggettare ad imposizione secondo le vigenti disposizioni in materia.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Ristorni delle società cooperative destinati ad aumento di capitale

RISTORNI E TASSAZIONE ANTICIPATA

- La facoltà si esercita con il versamento della ritenuta da effettuarsi entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.
- La ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente al 1° gennaio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali

DIVIDENDI PERCEPITI DA ENC

Con l'intervento normativo contenuto nella legge di Bilancio 2021 in presenza di specifiche condizioni viene attenuato il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali del 50%: l'attuale tassazione integrale dei dividendi percepiti viene derogata prevedendo la parziale inclusione del reddito imponibile nella misura del 50% a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali

DIVIDENDI PERCEPITI DA ENC

La tassazione ridotta al 50% del dividendo percepito dagli enti non commerciali non si applica indistintamente ma solo al sussistere di specifiche condizioni:

- gli enti non commerciali nonché i trust devono esercitare, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- i settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale .

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali

DIVIDENDI PERCEPITI DA ENC

Viene, inoltre, imposto ai beneficiari dell'agevolazione di destinare il relativo risparmio d'imposta al finanziamento delle attività di interesse generale suindicate: l'importo non ancora erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Dividendi esenti da ritenuta in uscita per OICR esteri

DIVIDENDI ESENTI PER OICR ESTERI

La modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2021 tende a equiparare il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo di diritto estero, istituiti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti e residenti in Italia.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Dividendi esenti da ritenuta in uscita per OICR esteri

DIVIDENDI ESENTI PER OICR ESTERI

La finalità della norma è quella di superare la discriminazione che subiscono i fondi di investimento europei rispetto a quelli istituiti in Italia: infatti, nel sistema vigente, ai fini della tassazione dei dividendi percepiti dagli OICR si passa da una integrale esenzione per i fondi residenti nel territorio dello Stato a una tassazione per gli OICR non residenti mediante la ritenuta, prevista dall'art. 27 del DPR n. 600/1973 (e dell'art. 23 del TUIR), con aliquota pari al 26%.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Dividendi esenti da ritenuta in uscita per OICR esteri

DIVIDENDI ESENTI PER OICR ESTERI

In merito alla posizione discriminatoria di regimi impositivi che trattano in modo differente i fondi istituiti nel Paese della fonte del reddito rispetto a quelli istituiti all'estero si è espressa più volte la giurisprudenza comunitaria (Cause C-480/16, Fidelity Funds e C-156/17, Ka Deka) dichiarandola incompatibile con le libertà fondamentali sancite dal Trattato e, in particolare, con la libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 del TFUE.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE**Dividendi esenti da ritenuta in uscita per OICR esteri****Dividendi esenti per OICR esteri**

L'intervento legislativo tende a prevenire una procedura d'infrazione introducendo nell'articolo 26 del DPR n. 600/1973 una norma di esenzione dall'applicazione della ritenuta per i dividendi conseguiti da OICR di diritto estero, istituiti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti allo SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni, al pari di quanto previsto per i dividendi realizzati da OICR istituiti in Italia.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE**Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno: proroga al 31.12.2022**

La legge di Bilancio 2021 proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno: proroga al 31.12.2022

Il credito di imposta è riconosciuto, nel rispetto dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata con la decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014 della Commissione europea, nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno: proroga al 31.12.2022

- Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei citati beni eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato”.
- L'ammontare dell'investimento (lordo) ammissibile all'agevolazione in argomento è dato, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d'imposta R&S: proroga al 2022

La legge di Bilancio 2021 proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative disciplinato dall'art. 1 commi 198 – 209 della legge n. 160/2019, rideterminandone anche la misura.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d'imposta R&S: proroga al 2022

Nello specifico viene previsto:

- l'incremento del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al 20% e un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
- l'incremento del credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6% al 10% e un aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
- l'incremento del credito d'imposta dal 10% al 15% della misura dell'incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e un aumento dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d'imposta R&S: proroga al 2022

Viene esteso pure fino a tutto il 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti le strutture produttive ubicate nelle suddette regioni.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle PMI

La legge di Bilancio 2021 contiene una modifica che estende sino al 30 giugno 2021 il termine per l'effettuazione degli aumenti di capitale necessari per accedere alle agevolazioni previste dall'art. 26 del DL n. 34/2020, limitatamente a quelle spettanti alle società che beneficiano degli aumenti medesimi.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle PMI

La disposizione, in sintesi, prevede che, a fronte degli aumenti di capitale effettuati dalle medie imprese danneggiate dalla pandemia COVID-19, spettino:

- ai soggetti che sottoscrivono e versano l'aumento, un credito d'imposta pari al 20% delle somme apportate (c.d. "credito d'imposta per gli investitori");
- alle società beneficiarie dell'aumento, un credito d'imposta commisurato alle perdite dell'esercizio 2020 (c.d. "credito d'imposta per le società").

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Crediti d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle PMI

Per gli aumenti di capitale realizzati nel secondo semestre del 2021, invece, rimangono fermi i primi due punti che riguardano il calcolo del credito "teorico", mentre viene modificato il terzo, consentendo una verifica non più con il 30% dell'aumento di capitale, ma con il 50% dell'aumento stesso.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Misure a sostegno della filiera della stampa: investimenti pubblicitari, bonus edicole e servizi digitali

Al fine di assicurare continuità al quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali, la legge di Bilancio 2021 dispone il rifinanziamento e la proroga triennale di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020, con particolare riguardo a quelle introdotte o modificate dai decreti cd Cura Italia (D.L. n. 18/2020), Rilancio (D.L. n. 34/2020) e Agosto (D.L. n. 104/2020).

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d'imposta per beni Industria 4.0, beni immateriali interconnessi, ex super ammortizzabili, formazione 4.0

Proroga fino al 31 dicembre 2022 le misure cardine del Piano Transizione 4.0:

- l'ampliamento dell'ambito oggettivo, con inclusione dei beni immateriali "ordinari";
- l'applicazione della nuova disciplina già dallo scorso 16 novembre 2020 fino al 2022 (con termine "lungo" 30 giugno 2023 a determinate condizioni);
- il potenziamento delle aliquote agevolative e l'incremento dell'ammontare delle spese ammissibili;
- la possibilità di fruire dell'agevolazione per i beni "ordinari" in un'unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni;
- l'utilizzo del credito d'imposta sin dall'anno dell'investimento e in tre quote annuali costanti (in luogo delle precedenti cinque quote);
- la perizia diventa asseverata per i beni "4.0" (non più semplice).

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Plastic Tax

- Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021.
- Entro la medesima data del 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34/2020.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Plastic Tax

In merito alle modifiche alla disciplina della plastic tax la legge di Bilancio 2021 interviene nell'ambito soggettivo e include tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sui MACSI anche i soggetti per conto dei quali i MACSI sono fabbricati, vale a dire i commissionari: nell'ambito oggettivo l'intervento normativo stabilisce che l'imposta sarà applicata anche alle "preforme", considerate racchiuse nella nozione di "MACSI semilavorati".

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Plastic Tax

Ulteriore modifica introdotta verte sulla:

- responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta dovuta del rappresentante fiscale di soggetti che non sono né residenti né stabiliti nel territorio dello Stato con i produttori dei manufatti;
- soglia minima dell'imposta, al di sotto della quale il versamento non è dovuto, che viene incrementata da 10 a 25 euro.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Sugar Tax

La legge di Bilancio 2021 stabilisce il rinvio al 1° gennaio 2022 della sugar tax che sarebbe dovuta entrare in vigore dal mese di gennaio 2021 e riscrive la disciplina sanzionatoria allineandola con quella prevista per la plastic tax.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Sugar Tax

In base alla nomenclatura combinata delle tariffe doganali l'oggetto dell'imposta di consumo si riferisce ai prodotti rientranti nella:

- Voce NC 2009: succhi di frutta (compreso il mosto di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti;
- Voce NC 2202: acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20095.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Sugar Tax

I soggetti passivi vanno suddivisi in tre categorie a seconda che si tratti di bevande cedute dal fabbricante nazionale, o provenienti da altro Paese dell'Unione europea oppure provenienti da Paese non facente parte dell'UE:

- nel primo caso il soggetto passivo è individuato nello stesso fabbricante, se questi cede il prodotto già condizionato, oppure nel soggetto che provvede al condizionamento;
- nel secondo caso, il soggetto passivo è individuato nell'acquirente;
- nel terzo caso, infine, il soggetto passivo è individuato nell'importatore a titolo definitivo.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Sugar Tax

- La legge di Bilancio 2021 amplia l'ambito oggettivo del tributo identificando in modo puntuale il soggetto obbligato, che comunque, seppur implicitamente, era già ricompreso nella figura del fabbricante e che ora viene solo espressamente indicato nel novero dei soggetti obbligati: trattasi del fabbricante nazionale di bevande edulcorate o, se diverso, il soggetto che si limita a condizionarle, soggetti per i quali l'obbligazione tributaria sorge e diventa esigibile all'atto della cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.
- I predetti soggetti sono, in buona sostanza, gli esercenti gli impianti di produzione in cui le bevande edulcorate sono ottenute, nel caso del fabbricante, a partire da materie prime o da semilavorati, nel caso dell'esercente l'impianto di condizionamento, a partire da prodotti che, non necessitando di ulteriori lavorazioni, risultano già pronti per il condizionamento.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Sugar Tax

- L'imposta sul consumo delle bevande analcoliche è dovuta nella misura di euro 10 per ettolitro, se si tratta di prodotti finiti: diversamente, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione, la misura è di euro 0,25 per chilogrammo: per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione, la misura è di euro 0,25 per chilogrammo.
- Non è previsto un importo minimo, e cioè un importo al di sotto del quale l'imposta non deve essere versata, diversamente da quanto previsto per l'imposta sui manufatti in plastica per la quale è stabilito un importo minimo di 25 euro.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Aggregazioni aziendali con perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE

La legge di Bilancio 2021 introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali che si caratterizza nella possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda deliberate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Aggregazioni aziendali con perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE

Non si tratta, quindi, di un'agevolazione per tutte le operazioni di aggregazioni aziendali ma solamente per quelle che presentano determinati requisiti: possedere imposta anticipate sulle perdite pregresse e sulle eccedenze di ACE in crediti di imposta da trasformare in crediti d'imposta e per società che risultano da operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda che sono state deliberate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Aggregazioni aziendali con perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE


- Nei casi sopra evidenziati si determinano le imposte anticipate, si trasformano in crediti di imposta e si versa una "commissione" del 25% (deducibile per cassa da IRES e IRAP).
- Va tenuto conto che il pagamento della commissione è sfasato rispetto alla fruizione del beneficio:
 - il 40% deve avvenire entro 30 giorni dall'efficacia giuridica dell'operazione straordinaria;
 - il rimanente 60% deve essere pagato entro i primi 30 giorni del periodo di imposta successivo.

In pratica, la trasformazione in credito d'imposta avviene per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni e per i restanti tre quarti al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Contrasto frodi IVA



NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Decorrenza

1° gennaio 2021

Oggetto

Introduzione di una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SDI che non contengono l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo

Novità

Obbligazione in solido del contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

IMPOSTA DI BOLLO – SCADENZARIO (ESEMPIO ANNO 2020)

1° trim – cod. 2521

20/04/2021

2° trim – cod. 2522

20/07/2021

3° trim – cod. 2523

20/07/2021

4° trim – cod. 2524

20/07/2021

20/07/2021

20/10/2021

< € 250

< € 250

RIF. NORMATIVO

art.6 c.2 u.p DM 17/06/14: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.

CONTROLLI

Per le fatture inviate dall'01.01.2021 mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati indicati nel documento, verificherà, mediante procedure automatizzate, la corretta annotazione dell'assolvimento del tributo e integrerà le fatture che ne sono sprovviste

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Memorizzazione e trasmissione corrispettivi

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Oggetto

Beneficio

Note

Proroga al
1° gennaio 2021

- Non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate
- Slittamento del termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera sanitaria

Resta fermo tuttavia l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021



Memorizzazione e trasmissione corrispettivi


MANCATA , NON TEMPESTIVA, INFEDELE,
INCOMPLETA,
MEMORIZZAZIONE O TRASMISSIONE DATI

MANCATO O IRREGOLARE
FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI

↓
NUOVE SANZIONI

90% IMPOSTA OPERAZIONE





Per approfondire

IPSOA Quotidiano

LEGGE DI BILANCIO 2021- 18 NOVEMBRE 2020 ORE 06:00

Sanzioni più leggere per chi viola l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

Roberto Fanelli - Revisore contabile in Roma

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:
Violazioni: sanzioni applicabili dal 2021

La legge di Bilancio 2021 modifica, alleggerendolo, il regime sanzionatorio in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi. La finalità delle modifiche - operative dal 1° gennaio 2021 (ma nulla è disposto in materia di deroga al principio del favor rei...) - è principalmente quella di rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più coerente con l'evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l'effettuazione della memorizzazione e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Adempimento che si affianca, comportandone la quasi totale sostituzione, alla precedente modalità di certificazione fiscale realizzata mediante lo scontrino o la ricevuta fiscale nell'ottica della digitalizzazione di tale processo.

Il disegno di legge di Bilancio 2021 contiene disposizioni che rivedono il sistema sanzionatorio in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Lotteria dei corrispettivi e cashback



<https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/>



NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Lotteria dei corrispettivi e cashback


Montepremi

Tipo di estrazione	Estrazione annuale	Estrazioni mensili	Estrazioni settimanali (dal 2021)
Ordinaria	1 premio da 1.000.000 €	3 premi da 30.000 €	7 premi da 5.000 €
Zero contanti	1 premio da 5.000.000 € (per i consumatori) 1 premio da 1.000.000 € (per l'esercente)	10 premi da 100.000 € (per i consumatori) 10 premi da 20.000 € (per l'esercente)	15 premi da 25.000 € (per i consumatori) 15 premi da 5.000 € (per l'esercente)



Si avrà tempo 90 gg per riscuotere le somme dalla data di ricezione della raccomandata o PEC






NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Lotteria dei corrispettivi e cashback

Prov. ADE Prot. n. 0351440 dell'11.11.2020

CHI PARTECIPA ALLA LOTTERIA **NON PUO'** INDICARE IL PROPRIO CODICE FISCALE PER DETRARRE/DEDURRE IL COSTO DEL DOCUMENTO COMMERCIALE
(IN CONCERTO CON GARANTE PRIVACY)



NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021


Lotteria dei corrispettivi e cashback

DOVE TUTTO HA INIZIO ...



NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Termini trimestrali annotazioni IVA



Per
approfondire

IPSOA Quotidiano



FASE SPERIMENTALE DALL'8 DICEMBRE - 07 DICEMBRE 2020 ORE 06:00


Cashback ai nastri di partenza. Attenzione alle operazioni elusive


Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Sta per partire il programma cashback: nella prima fase sperimentale, dall'8 al 31 dicembre, con almeno 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay sarà possibile ottenere un rimborso del 10%, fino a un massimo di 150 euro, che sarà accreditato nei primi mesi del 2021. Il meccanismo è estremamente semplice, ma sarà necessario monitorare le operazioni "elusive". Per prevenire possibili comportamenti elusivi, ad esempio in caso di frazionamento delle operazioni, potrebbero non essere conteggiate le operazioni effettuate nello stesso giorno presso il medesimo esercizio commerciale.

Siamo al rush finale e finalmente il tanto atteso meccanismo del **cashback** potrà partire, sia pure a titolo sperimentale. La data da segnare sul calendario è quella dell'8 dicembre. Da quel giorno saranno prese in considerazione le **transazioni effettuate con moneta elettronica** che rileveranno al fine di calcolare la somma di denaro che i consumatori potranno ricevere accreditata sul conto corrente alla fine del mese o durante i primi giorni del mese successivo.







NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Sistema Tessera Sanitaria nuove regole d'invio

 Sistema Tessera Sanitaria

2021

La trasmissione dei dati **è effettuata:**

- a) entro la **fine del mese di gennaio 2021**, per le spese sostenute nell'anno **2020**;
- b) **entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.**

I dati trasmessi oltre la scadenza vengono comunque memorizzati dal Sistema TS.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Sistema Tessera Sanitaria nuove regole d'invio

 Sistema Tessera Sanitaria


2021

ADEMPIMENTI ASSOLTI STS

Adempimento assolto	Descrizione	Normativa di riferimento
1. Trasmissione e memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri	A partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS e che esercitano commercio al dettaglio (si pensi alle farmacie, parafarmacie, ecc.), adempiono all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi inviando i dati al STS tramite registratore telematico . Dunque, per tali soggetti, si unificano i due adempimenti.	Art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015
2. Comunicazione dei dati delle fatture	Per le sole finalità di cui all'art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, il STS , tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle Entrate i dati fiscali di tutte le fatture emesse in relazione a prestazioni sanitarie relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020. Ad eccezione del codice fiscale dell'assistito.	Art. 10-bis, D.L. n. 119/2018

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
Noleggio e leasing di imbarcazioni: nuove regole

LEGGE BILANCIO
2020



Modifiche servizi locazione e noleggio a
breve termine di imbarcazioni da diporto

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
Noleggio e leasing di imbarcazioni: nuove regole

R.M. n. 47/E del 2020	Contratti conclusi prima del 1º novembre 2020	Si applicano le percentuali forfettarie
R.M. n. 62/E del 2020	Contratti conclusi dopo il 1º novembre 2020	Si applica il criterio di effettività della nuova disciplina in vigore dal 1º novembre 2020

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
Noleggio e leasing di imbarcazioni: nuove regole

Imbarcazioni da diporto equipaggiate con sistemi di navigazione satellitare	Si deve fare esclusivo riferimento ai dati ed alle informazioni estratte dagli stessi.
Imbarcazioni da diporto prive di sistemi di navigazione satellitare	Unitamente all'esibizione del contratto riferito al particolare servizio di charter nautico, sarà necessario esibire almeno due mezzi di prova tra quelli individuati dal provvedimento stesso.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021
Noleggio e leasing di imbarcazioni: nuove regole
MEZZI di PROVA

- ☐ I dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo;
- ☐ Le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione;
- ☐ La documentazione comprovante l'ormeggio dell'imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell'Unione europea, come fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento;
- ☐ La documentazione attestante l'acquisto di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell'Ue, relativi all'utilizzo al di fuori dell'Unione stessa dell'imbarcazione da diporto, come fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Noleggio e leasing di imbarcazioni: nuove regole

TERMINI PER CONSERVAZIONE
DOCUMENTAZIONE



IN BASE AI TERMINI DI
ACCERTAMENTO

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Noleggio e leasing di imbarcazioni: nuove regole

MEZZI DI PROVA

- ☐ I dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, sistema A.I.S., "Automatic Identification System") in uso;
- ☐ Le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione;
- ☐ La documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l'ormeggio dell'imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell'Unione europea;
- ☐ La documentazione attestante l'acquisto di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell'Ue, relativi all'utilizzo al di fuori dell'Unione stessa dell'imbarcazione da diporto, come fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento.

Per
approfondire

IPSOA Quotidiano

NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021- 01 DICEMBRE 2020 ORE 06:00

Navigazione in alto mare tra territorialità e non imponibilità IVA

Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

La legge di Bilancio 2021 torna a occuparsi del regime IVA della navigazione in alto mare. Adottando un criterio diverso rispetto a quello utilizzato dalle Entrate per la territorialità dei noleggi delle imbarcazioni da diporto, viene qualificata come "adibita alla navigazione in alto mare" la nave che per più del 70% del numero di viaggi effettua un tragitto compreso tra due punti di approdo, durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. La nuova norma sulla non imponibilità prevede un'apposita dichiarazione, secondo il modello che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate. E sarà a partire da questa data che si calcoleranno i 60 giorni per l'entrata in vigore delle nuove regole.

L'ennesimo intervento normativo sul regime IVA della navigazione in alto mare - facciamo riferimento all'art. 127 dell'attuale disegno di legge di Bilancio 2021 - necessita di alcune rilevanti puntualizzazioni, in quanto questa norma si riferisce alla non imponibilità dell'art. 8-bis della legge IVA, mentre le analoghe disposizioni andate a regime dal 1° novembre scorso si occupano della territorialità dei noleggi delle imbarcazioni da diporto. E quando manca la condizione di territorialità viene meno qualunque collegamento con il regime interno di non imponibilità.



NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Esenzione IVA e ETS

ESENZIONE IVA



- ☐ delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a favore dei soci, associati e partecipanti;
- ☐ delle cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro;
- ☐ delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport;
- ☐ delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi;
- ☐ delle somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.



NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Esenzione IVA e ETS

CONDIZIONI PER L'ESENZIONE IVA

- ☐ divieto di distribuzione utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione
- ☐ adeguamento statuti

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Esenzione IVA e ETS


ADEGUAMENTI STATUTARI

- ☐ obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- ☐ disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- ☐ obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- ☐ eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- ☐ intransmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.


NOVITÀ IN MATERIA DI IVA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Esenzione IVA e ETS

NON APPLICABILITA'



- Associazioni religiose
- Associazioni politiche
- Associazioni sindacali
- Associazioni di categoria

PERDITA QUALIFICA ENTE
NON COMMERCIALE

Imposte Dirette => I.V.A.

Per
approfondire

IPSOA Quotidiano

NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021- 03 DICEMBRE 2020 ORE 06:00

Enti non commerciali: proventi esenti
da IVA

Giuseppe Molinaro - Dottore commercialista in Roma

La legge di Bilancio 2021 prevede una modifica al regime IVA degli enti non commerciali: in particolare, viene disposto l'assoggettamento al tributo - benché in regime di esenzione - per i corrispettivi specifici e i contributi integrativi di carattere istituzionale. Tali proventi sono oggi considerati come esclusi dall'ambito applicativo dell'IVA. La modifica normativa - finalizzata a chiudere una procedura di infrazione comunitaria - impone una serie di analisi e conseguenti attività in capo agli enti non commerciali per prepararsi adeguatamente a recepire le nuove disposizioni.

Nella legislazione attualmente vigente, per gli **enti non commerciali** - cioè quelli che non hanno ad oggetto esclusivo o principale un'attività di natura commerciale - l'art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 prevede che:

- si considerano effettuate nell'esercizio di attività di impresa esclusivamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- l'estensione dell'assoggettamento a IVA anche alle operazioni fatte - nell'esercizio di attività commerciali - ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO RISTORI-QUATER” (DL 30.11.2020, n. 157)

NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO RISTORI-QUATER” (DL 30.11.2020, n. 157)

Sospensione versamenti e proroga della dichiarazione dei redditi - Proroga secondo acconto

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in scadenza il 30.11.2020, è stato **posticipato al 10.12.2020** o, al ricorrere di determinati requisiti, **al 30.4.2021**.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
**Sospensione versamenti e proroga della dichiarazione dei redditi -
Proroga secondo acconto**
SOGGETTI ISA

- I soggetti ISA già beneficiavano anche del differimento al 30.4.2021, disposto dall'art. 98 del DL 104/2020 e dall'art. 6 del DL 149/2020.
- Si tratta dei soggetti che rispettano (entrambe) le seguenti condizioni:
 - esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
 - dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
**Sospensione versamenti e proroga della dichiarazione dei redditi -
Proroga secondo acconto**

Risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Il differimento si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Sospensione versamenti e proroga della dichiarazione dei redditi - Condizioni

- La proroga per i soggetti ISA si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
- Tuttavia, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del DL 149/2020 (c.d. "Ristori-bis"), per determinati contribuenti esercenti le attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell'emergenza COVID-19, il differimento opera anche in assenza di tale riduzione.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Sospensione versamenti e proroga della dichiarazione dei redditi - Condizioni
RISTORATORI UBICATI IN ZONE "ARANCIONI"

- Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi, gli esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 2 del DPCM 3.11.2020 e dell'art. 30 del DL 149/2020.
- Si tratta, in pratica, delle c.d. Regioni "arancioni": Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Calabria, Lombardia e Piemonte (ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, del 10.11.2020, del 13.11.2020, del 20.11.2020, del 24.11.2020 e del 27.11.2020).

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Sospensione versamenti e proroga della dichiarazione dei redditi - Condizioni
SOGGETTI UBICATI NELLE C.D. REGIONI "ROSSE"

Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi, anche i soggetti ISA che, nel contempo:

- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell'Allegato 1 al DL 149/2020, e nell'Allegato 2 al medesimo DL 149/2020;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle c.d. Regioni "rosse", costituite dalle Regioni Valle d'Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e dalla Provincia autonoma di Bolzano (ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020, del 10.11.2020, del 13.11.2020, del 20.11.2020, del 24.11.2020 e del 27.11.2020).

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Sospensione versamenti e proroga della dichiarazione dei redditi - Condizioni
IMPRESE E PROFESSIONISTI "NON" ISA

Per effetto della novità introdotta dall'art. 1, co. 3 e 4 del DL "Ristori-quater", beneficiano della proroga al 30.4.2021 anche i soggetti "non" ISA che:

- operano nei settori economici individuati nei due suddetti Allegati e hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle c.d. Regioni "rosse";
- oppure che gestiscono ristoranti nelle c.d. Regioni "arancioni", indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019;
- ovunque localizzati, hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)

Sospensione versamenti e proroga della dichiarazione dei redditi - Condizioni

"NON" ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE

- Per i contribuenti non esercenti attività d'impresa, arte o professione che presentano il modello REDDITI (es. titolari di redditi di lavoro autonomo non derivanti dall'esercizio di arti e professioni) resta confermata al 30.11.2020 la scadenza del pagamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
- Oltre a IRPEF, IRES e IRAP, la proroga si applica anche alle relative imposte sostitutive e addizionali di seguito indicate, ove dovute dai soggetti beneficiari del differimento medesimo:
 - cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;
 - imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE);
 - imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE);
 - imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
 - imposta sostitutiva per il regime forfetario;
 - maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative;
 - addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finanziari e la Banca d'Italia.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)

Sospensione versamenti e proroga della dichiarazione dei redditi - Termini di presentazione dei modelli REDDITI

- Ai sensi dell'art. 3 del DL "Ristori-quater", il termine per la presentazione, in via telematica, dei modelli REDDITI 2020 e delle dichiarazioni IRAP 2020, in scadenza il 30.11.2020, è stato prorogato al 10.12.2020.
 - Il termine viene quindi a coincidere con quello relativo alla presentazione dei modelli 770/2020, a seguito della proroga disposta con l'art. 10 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL "Ristori").
- Il differimento al 10.12.2020 riguarda tutti i contribuenti tenuti a presentare i modelli REDDITI e IRAP 2020 entro il 30.11.2020, indipendentemente dal fatto che essi:
 - applichino o meno gli ISA;
 - siano o meno titolari di partita IVA;
 - svolgano attività economiche;
 - abbiano subito diminuzioni del fatturato o dei corrispettivi;
 - siano residenti in determinate zone del territorio nazionale.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
**Sospensione versamenti e proroga della dichiarazione dei redditi -
Adempimenti «collegati»**
ADEMPIMENTI "COLLEGATI" ALLA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

- Per effetto della proroga al 10.12.2020 sono conseguentemente differite anche le scadenze relative agli adempimenti "collegati" al termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP.
- Sono quindi "posticipati" al 10.12.2020, ad esempio, anche i termini per:
 - la trasmissione telematica delle dichiarazioni "correttive nei termini" relative al periodo d'imposta 2019 (modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020);
 - la trasmissione telematica delle dichiarazioni "integrative" relative al periodo d'imposta 2018 (modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019), al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (es. ravvedimento con sanzione ridotta ad 1/8 per l'infedele dichiarazione);

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
**Sospensione versamenti e proroga della dichiarazione dei redditi -
Adempimenti «collegati»**

- la regolarizzazione degli adempimenti di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all'accesso a regimi fiscali opzionali (c.d. "remissione in bonis"), ai sensi dell'art. 2, co. 1, del DL del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44;
- l'esercizio (o la revoca), nell'ambito del modello REDDITI 2020, dell'opzione per i regimi fiscali speciali (consolidato fiscale nazionale e mondiale, trasparenza fiscale e Tonnage tax);
- l'esercizio (o la revoca), nell'ambito del modello IRAP 2020, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali;
- la comunicazione delle opzioni o delle revoche dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili attraverso la presentazione del quadro VO unitamente al modello REDDITI 2020, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2020 (relativa al 2019);
- la compilazione del registro dei beni ammortizzabili;
- le annotazioni sui registri IVA ai fini della determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata (si veda il DM 2.5.89).

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
**Sospensione versamenti e proroga della dichiarazione dei redditi -
Adempimenti «collegati»**
ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE ENTRO 3 MESI DAL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La proroga al 10.12.2020 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi comporta inoltre il differimento al **10.3.2021** dei seguenti adempimenti, che devono essere effettuati **entro 3 mesi dal termine di presentazione** della dichiarazione dei redditi:

- redazione e sottoscrizione dell'inventario;
- stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici, ai sensi dell'art. 7 co. 4-ter e 4-quater del DL 10.6.94 n. 357, conv. L. 8.8.94 n. 489;
- la tenuta con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza;
- conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, ai sensi del DM 17.6.2014 (ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 46 e 29.1.2018 n. 9).

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
**Sospensione versamenti e proroga della dichiarazione dei redditi -
Adempimenti «collegati»**
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONI "TARDIVE"

Per effetto della proroga, **slitta al 10.3.2021** anche il termine per presentare i modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 "tardivi", cioè entro 90 giorni dal previsto termine di presentazione.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)

Cancellazione seconda rata IMU - Quadro normativo

E' stata cancellata la seconda rata dell'IMU per il 2020 (in scadenza il 16 dicembre 2020) per gli immobili nei quali si svolgono attività sospese a causa del Covid-19.

Di seguito, si riepiloga il farraginoso quadro normativo stratificatosi sull'esenzione in argomento, la quale è stata dapprima regolata:

- dall'art. 78 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020);
- dall'art. 9 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020);
- dall'art. 5 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020).

Nello specifico, l'art. 5 del D.L. n. 149/2020 stabilisce che per gli immobili ubicati nei Comuni delle zone rosse, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'art. 3 del D.L. n. 149/2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2020, ma limitatamente agli immobili (e le relative pertinenze) in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 dello stesso D.L. n. 149/2020.



NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)

Cancellazione seconda rata IMU - Il superamento della locuzione "proprietario"

Con l'art. 8 del decreto "Ristori-quater", i soggetti esenti dal versamento IMU sono stati individuati non più nei "proprietari", ma nei soggetti passivi dell'imposta municipale propria, per come individuati dal comma 743 dell'art. 1, legge n. 160/2019, sempreché siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle disposizioni agevolative.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Cancellazione seconda rata IMU – Ultimi chiarimenti FAQ

- Per l'esonero dalla seconda rata dell'IMU in scadenza il 16 dicembre per le attività indicate dalla normativa emergenziale, è sufficiente che l'immobile sia ubicato nella fascia "rossa" nel periodo compreso tra l'emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell'IMU, indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa.
- Lo ha chiarito il Ministero dell'Economia e delle finanze nelle FAQ del 7 dicembre 2020.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Sospensione dei versamenti di dicembre - Versamenti interessati
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE PER IVA, RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E CONTRIBUTI

Con l'art. 2 del DL n. 157/2020 è stata prevista la sospensione di alcuni versamenti scadenti nel mese di dicembre 2020.

VERSAMENTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE

La sospensione ha riguardato i versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

- all'IVA;
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
- alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta.
- ai contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL).

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Sospensione dei versamenti di dicembre - IVA
VERSAMENTI IVA

Per quanto riguarda l'IVA, rientrano nella sospensione:

- il versamento relativo al mese di novembre, in scadenza il 16.12.2020;
- il versamento dell'acconto, in scadenza il 28.12.2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Sospensione dei versamenti di dicembre – Versamenti esclusi
VERSAMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE

- Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.12.2020 non rientrano invece nella sospensione. Si tratta, ad esempio:
 - delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73;
 - delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017;
 - delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
 - dell'imposta sugli intrattenimenti.
- Sono altresì esclusi dalla sospensione in argomento, ad esempio, i versamenti relativi:
 - all'imposta di registro;
 - all'IMU, in relazione alla quale sono invece applicabili altre specifiche disposizioni.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)

Sospensione dei versamenti di dicembre – Soggetti interessati

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei detti versamenti, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica e della limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale.

SOGGETTI CHE HANNO SUBITO UNA NOTEVOLE RIDUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI

Possono beneficiare della sospensione i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- o hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019, per i soggetti "solari") ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
- o nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.

SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSPENSE IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Possono beneficiare della sospensione anche i soggetti:

- o che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3.11.2020;
- o aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- o indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)

Sospensione dei versamenti di dicembre – Termini di versamento

EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.3.2021,
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)

Regolarizzazione dei versamenti IRAP - Sanatoria

- L'art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020 contiene una sorta di sanatoria per il mancato versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020), nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per incompatibilità dell'agevolazione con le disposizioni comunitarie.
- Il termine per procedere alla regolarizzazione, originariamente fissato al 30.11.2020, è stato spostato al 30.4.2021 dall'art. 1 co. 6 del DL 157/2020.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)

Novità in materia di "rottamazione dei ruoli" e "saldo e stralcio" -Posticipazione al 2021

- Il DL n. 157/2020 non prevede la riapertura dei termini per la rottamazione dei ruoli oppure per il saldo e stralcio degli omessi versamenti, ma solo un'ulteriore posticipazione del pagamento delle rate che scadono nel 2020.
- In base alla normativa ordinaria, qualsiasi inadempienza inerente alle rate da rottamazione dei ruoli o saldo e stralcio determina la decadenza dal beneficio, e ciò consiste nella riemersione del debito anche a titolo di sanzioni e interessi di mora e nell'impossibilità di dilazionare il debito.
- È tuttavia ammessa una tolleranza di 5 giorni per i ritardi.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Novità in materia di "rottamazione dei ruoli" e "saldo e stralcio" - Posticipazione al 2021
POSTICIPAZIONE AL 1° MARZO DELLE RATE CHE SCADONO NEL 2020

Prima del DL 157/2020, tutte le rate relative alla rottamazione dei ruoli (inclusa quella inerente a dazi doganali e IVA all'importazione) e al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti, in scadenza nel 2020, andavano pagate entro il 10.12.2020. Per effetto dell'art. 4 del DL 157/2020, la scadenza viene posticipata all'1.3.2021.

Attenzione


Non è ammessa la tolleranza dei 5 giorni di ritardo. Tali rate andranno pagate in unica soluzione, senza possibilità di dilazione.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Novità in materia di "rottamazione dei ruoli" e "saldo e stralcio" - Dilazione dei ruoli e procedure esecutive

- L'art. 7 del DL 157/2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina di dilazione dei ruoli di cui all'art. 19 del DPR 602/73.
- Si stabilisce che la presentazione della domanda, sino all'eventuale rigetto o all'eventuale decadenza, sospende i termini di prescrizione.

PROCEDURE ESECUTIVE E CAUTELARI

- Pagata la prima rata del piano di dilazione, le procedure esecutive in corso si estinguono, salvo siano in stato irreversibile (esempio, avvenuta aggiudicazione).
- La dilazione non può essere concessa se è in corso la procedura di blocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione.
- Presentata domanda di dilazione, non possono essere disposte nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ferma restando la validità di quelle in essere.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Novità in materia di "rottamazione dei ruoli" e "saldo e stralcio" - Istanze fino al 31.12.2021

- Per le domande di dilazione presentate **dal 30.11.2020 al 31.12.2021**, la decadenza non si verifica, come di consueto, per il mancato pagamento di cinque rate del piano, anche non consecutive, ma di dieci rate del piano.
- Inoltre, se il debito è fino a 100.000,00 euro (e non, come a regime, fino a 60.000,00 euro), per accedere alla dilazione è sufficiente l'istanza, senza la necessità di documentare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.

In sostanza, con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Ristori quater e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto prevede l'art. 19 del DPR 602/73, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro (e non a 60.000 euro).

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Novità in materia di "rottamazione dei ruoli" e "saldo e stralcio" - Decadenza da precedenti dilazioni

- I debitori che, in data antecedente all'8.3.2020, sono decaduti da una dilazione, possono essere riammessi se presentano domanda entro il 31.12.2021.
- Non è necessario, a tal fine, pagare tutte le rate insolute.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Proroga versamenti del prelievo erariale unico (PREU) - Condizioni

- L'art. 5 del DL 157/2020 stabilisce che i versamenti del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) e b) del TULPS e del canone concessorio, relativi al bimestre settembre-ottobre 2020, scaduti il 22.11.2020, sono effettuati in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza al 18.12.2020.
- La restante quota, pari all'80%, può essere versata in 6 rate mensili di pari importo, di cui:
 - la prima rata entro il 22.1.2021;
 - le quattro rate successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo;
 - l'ultima rata entro il 30.6.2021.
- Sono dovuti gli interessi legali, calcolati giorno per giorno.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Contributo a fondo - Estensione agli agenti di commercio - Condizioni

L'art. 6 del DL 157/2020 estende il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del DL 137/2020 (c.d. DL "Ristori") ai soggetti che:

- hanno la partita IVA attiva al 25.10.2020;
- abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell'Allegato 1 al DL 157/2020, di seguito riportato.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Contributo a fondo - Estensione agli agenti di commercio - Condizioni
Codice ATECO – Descrizione

- 46.12.01 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili - lubrificanti
- 46.14.03 Agenti e rappresentanti di macchine e attrezzature da ufficio
- 46.15.01 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
- 46.15.03 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
- 46.15.05 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia - scope, spazzole, cesti e simili
- 46.15.06 Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
- 46.15.07 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
- 46.16.01 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
- 46.16.02 Agenti e rappresentanti di pellicce
- 46.16.03 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (includere merceria e passamaneria)
- 46.16.04 Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
- 46.16.05 Agenti e rappresentanti di calzature e accessori
- 46.16.06 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valigie ed articoli da viaggio
- 46.16.07 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
- 46.16.08 Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Contributo a fondo - Estensione agli agenti di commercio - Condizioni

- 46.17.09 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
- 46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
- 46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
- 46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
- 46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
- 46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari NCA (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
- 46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno

Per il calcolo del contributo, è prevista un'unica misura percentuale pari al 100% per tutti i codici ATECO previsti nel suddetto Allegato.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)

Contributo a fondo - Estensione agli agenti di commercio - Condizioni

L'art. 21 del DL 157/2020 modifica il contributo a fondo perduto di cui all'art. 58 del DL 104/2020 (c.d. "Fondo ristorazione"), per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo in esame viene ora riconosciuto, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, non solo al codice ATECO 55.10.00 (alberghi), ma anche ai codici ATECO:

- 55.20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole);
- 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole).

L'agevolazione spetta anche agli ittiturismi, che ai fini della procedura in esame dovranno indicare il codice ATECO 56.10.12.

Resta fermo che possono accedere al contributo a fondo perduto in esame le imprese con codice ATECO prevalente:

- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione);
- 56.21.00 (catering per eventi, banqueting);
- 56.29.10 (mense);
- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale).

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)

Contributo a fondo - Estensione agli agenti di commercio - Condizioni

NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per effetto della proroga disposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l'avviso 25.11.2020 n. 9338547, le domande per il contributo di cui all'art. 58 del DL 104/2020 è stato possibile presentarle:

- fino al 15.12.2020;
- in via telematica, attraverso il Portale della ristorazione (<https://www.portaleristorazione.it>);
- oppure in formato cartaceo, presso gli sportelli degli uffici postali, negli orari di sportello.

INCUMULABILITÀ CON CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO OPERATORI CENTRI STORICI TURISTICI

Si ricorda che il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione, di cui all'art. 58 del DL 104/2020, non può essere cumulato con il contributo a fondo perduto previsto per gli esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici dei Comuni turistici, di cui al successivo art. 59.

Le imprese potenzialmente interessate ad entrambi i contributi a fondo perduto di cui agli artt. 58 e 59 del DL 104/2020 possono presentare richiesta per uno solo di essi.

NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
**Indennità per lavoratori del turismo e collaboratori sportivi -
Erogate dall'INPS**

Per i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità previste dall'art. 15 del DL 137/2020 (c.d. "Ristori"), l'art. 9 co. 1 del DL 157/2020 riconosce un'ulteriore indennità pari a 1.000,00 euro, erogata una tantum dall'INPS.

- Nuove indennità onnicomprensive, sempre pari a 1.000,00 euro, sono riconosciute ai lavoratori appartenenti alle categorie già contemplate dal DL 137/2020 che non hanno in precedenza beneficiato delle indennità dallo stesso previste per carenza di requisiti o per aver omesso la domanda.
- Nello specifico, si tratta dei lavoratori, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie (art. 9 co. 2, 3, 5 e 6 del DL 157/2020):
 - lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione;
 - lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti;
 - lavoratori autonomi occasionali; incaricati alle vendite a domicilio;
 - lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
 - lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.
- Le indennità onnicomprensive previste per ciascuna categoria di beneficiari:
 - non sono cumulabili tra di loro, né con il reddito di emergenza;
 - non sono imponibili ai fini IRPEF.
- Ove si rendano necessarie, le nuove domande dovranno essere inoltrate all'INPS entro il 15.12.2020.



NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO RISTORI-QUATER" (DL 30.11.2020, n. 157)
Indennità per lavoratori del turismo e collaboratori sportivi - Indennità sportivi
INDENNITÀ EROGATA DALLA SOCIETÀ "SPORT E SALUTE SPA"

- L'art. 11 del DL 157/2020 riconosce, per il mese di dicembre 2020, un'indennità di 800,00 euro in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
- Tale indennità è erogata dalla società "Sport e Salute spa".
- I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a novembre 2020), per i quali permangano i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l'indennità per dicembre è erogata automaticamente.
- Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stato stabilito al 7.12.2020.



**Grazie
per l'attenzione
prestata**

Conversione DTA in presenza di aggregazioni aziendali



Inibizioni e requisiti


Non possono accedere all'agevolazione le società per cui è stato accertato:

- lo stato o il rischio di dissesto (art. 17 del D.Lgs n. 180/2015);
- lo stato di insolvenza (art. 5 del R.D. 16/3/1942, n. 267, o dell'art. 2, c. 1, lett. b), codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs n. 14/2019)


Inoltre, per fruire dell'agevolazione le società che partecipano alle operazioni di aggregazione devono soddisfare (congiuntamente) alcuni requisiti:

- devono essere operative da almeno 2 anni;
- alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile.

Conversione DTA in presenza di aggregazioni aziendali



Conversione DTA in presenza di aggregazioni aziendali



Conversione DTA in presenza di aggregazioni aziendali

Oggetto di trasformazione sono, dunque, le DTA Ires relative alle:

- Perdite fiscali
- Eccedenze ACE

del soggetto

- che risulta dalla fusione, ovvero dal soggetto incorporante
- beneficiario della scissione
- conferitario

Il limite per la conversione delle DTA

Max DTA
trasformabili

2%

Fusione

Della somma delle **ATTIVITÀ** dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile,.

Scissione

Senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore.

Conferimento


Della somma delle **ATTIVITÀ** oggetto di conferimento

Modalità e limiti della trasformazione delle DTA in credito d'imposta

- La trasformazione in credito d'imposta (e, dunque, la possibilità di concreto utilizzo) avviene in due tempi:
- 1/4 dell'importo complessivo delle DTA trasformabili sono trasformate alla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione, scissione o conferimento (che si ricorda devono essere perfezionate nel corso del 2021);
- 3/4 dell'importo complessivo dal 1° giorno dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare si tratta del 1° gennaio 2022).

Data di efficacia giuridica dell'operazione	1° giorno anno successivo
1/4	3/4
100% perdite e ACE convertite «bruciate»	

DTA - Commissione del 25%



Caratteristiche del credito d'imposta

Non concorre alla formazione:

- del reddito
- dell'Irap
- del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali

Può essere:

- Utilizzato solo in compensazione (senza limiti di importo)
- Ceduto a terzi
- Chiesto a rimborso
- Non produce interessi
- Andrà indicato nel quadro RU del modello Redditi



***Grazie
per l'attenzione
prestata***

